

**Comitato Ambiente AICQ Centronord GdL UNI EN ISO 14001:2004**

A cura di Emilia G. Catto  
e con il contributo di:  
Raffaele Altomare  
Giuseppe De Santes  
Giorgio Fioravanti  
Massimo Omati  
Giuliano Tacconi

Giugno 2008

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA  
CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**



## SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA: I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>PREMESSA</b> .....	<b>7</b>
<b>QUADRO INTRODUTTIVO</b> .....	<b>8</b>
AUTORIZZAZIONI.....	8
CERTEZZA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA.....	8
I SGA COME STRUMENTO DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA .....	9
LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA COME BASE DEL SGA .....	9
LA NORMA DI CERTIFICAZIONE ISO 14001 .....	10
QUADRO NORMATIVO PER L'ACCREDITAMENTO E LA CERTIFICAZIONE .....	12
CONFORMITÀ LEGISLATIVA: INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ISO/IEC ED IAF PER GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE 12	
CONFORMITÀ LEGISLATIVA: INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ISO/IEC ED IAF PER GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE 13	
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 .....	13
IAF GD 6:2006.....	14
EA-7/04:2007 .....	14
<b>LE PRESCRIZIONI SINCERT</b> .....	<b>15</b>
SINCERT RT 09 - PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) .....	15
<b>LE FACILITAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE COGENTE E DA ACORDI DI SETTORE</b> .....	<b>17</b>
NORMATIVA NAZIONALE .....	17
NORMATIVA REGIONALE .....	18
ISTITUTI DI CREDITO E DI ASSICURAZIONE .....	18
POLIZZE RC SCONTATE ALLE ORGANIZZAZIONI CON IL "BOLLINO VERDE" .....	19
<b>IL RUOLO DEGLI AUDITOR</b> .....	<b>20</b>
I REQUISITI DI COMPETENZA DEGLI AUDITOR .....	20
<b>COME VALUTARE LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA</b> .....	<b>21</b>
<b>AUTOCONTROLLO</b> .....	<b>26</b>
<b>AUTO- SORVEGLIANZA DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE</b> .....	<b>26</b>
<b>PREFAZIONE</b> .....	<b>26</b>
1. <b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>27</b>
2. <b>SFONDO</b> .....	<b>27</b>
3. <b>CONSIDERAZIONI LEGALI</b> .....	<b>28</b>
4. <b>SCOPO DELL'AUTO-SORVEGLIANZA</b> .....	<b>28</b>
5. <b>REQUISITI DELL'ORGANIZZAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'AUTO-SORVEGLIANZA</b> .....	<b>29</b>
MISURAZIONI STRUMENTALI .....	30
CAMPIONAMENTO .....	30
ANALISI .....	31
ATTIVITÀ DEL PROCESSO/IMPIANTO .....	31
TRATTAMENTO DEI DATI E RELAZIONE .....	31
6. <b>RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b> .....	<b>32</b>
7. <b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>33</b>
<b>CONFINI DEL SGA</b> .....	<b>36</b>
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>39</b>
<b>LE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE</b> .....	<b>39</b>
<b>APPENDICE</b> .....	<b>40</b>
<b>RT 09</b> .....	<b>41</b>

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

POSIZIONE DEL COMITATO ECOLABEL ECOAUDIT SUL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) .....	43
<b>PARTE SECONDA: GLI STRUMENTI DI GESTIONE.....</b>	<b>46</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>47</b>
<b>CONFRONTO VERSIONI UNI EN ISO 14001:1996 E 2004 SUI PUNTI CHE TRATTANO LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA .....</b>	<b>48</b>
<b>FLUSSO PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA E VOLONTARIA. ....</b>	<b>52</b>
<b>PRESCRIZIONI .....</b>	<b>53</b>
<b>LEGISLATIVE (LE FONTI NORMATIVE) .....</b>	<b>53</b>
<b>VOLONTARIE (NORME TECNICHE, ACCORDI, CARTE INTERNAZIONALI, ETC.).....</b>	<b>53</b>
ACCORDI VOLONTARI.....	53
REGOLE DEFINITE DALL'ORGANIZZAZIONE.....	54
<b>IDENTIFICAZIONE .....</b>	<b>59</b>
<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE PER IL REPERIMENTO .....</b>	<b>59</b>
UTILIZZO DI PERSONALE INTERNO DEDICATO.....	59
UTILIZZO DI PERSONALE ESTERNO (CONSULENTE).....	59
CONSORZIO CON AZIENDE DELLO STESSO SETTORE .....	59
<b>RACCOLTA SISTEMATICA.....</b>	<b>61</b>
<b>GUIDA PER ACCEDERE AL TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE .....</b>	<b>61</b>
DDL NAZIONALI.....	61
DDL REGIONALI .....	61
<b>ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI: CONFORMITÀ LEGISLATIVA DEI FORNITORI.....</b>	<b>62</b>
<b>PROCESSI IN OUTSOURCING .....</b>	<b>62</b>
<b>FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI.....</b>	<b>62</b>
<b>SERVIZI DI MANUTENZIONE.....</b>	<b>62</b>
<b>I LABORATORI DI ANALISI ESTERNI.....</b>	<b>63</b>
<b>INTERPRETAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI .....</b>	<b>63</b>
<b>AUTORIZZAZIONI COME FONTE DI PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE .....</b>	<b>63</b>
<b>LE INTERPRETAZIONI NON CONDIVISE SUL TERRITORIO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO .....</b>	<b>63</b>
<b>VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI .....</b>	<b>63</b>
<b>INDIVIDUAZIONE E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E MESSA IN OPERA DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ....</b>	<b>63</b>
<b>STRUMENTI .....</b>	<b>64</b>
<b>ESEMPI DI DOCUMENTI AZIENDALI .....</b>	<b>69</b>
<b>PROCEDURE .....</b>	<b>69</b>
TITOLO: OMOLOGAZIONE E CONTROLLO IMPRESE ESTERNE.....	69
<b>ADEMPIMENTI LEGISLATIVI.....</b>	<b>72</b>
<b>CLASSIFICAZIONE DELLE NORMATIVE DA CONSIDERARE PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E     COMPETENZE .....</b>	<b>74</b>
<b>AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE .....</b>	<b>76</b>
<b>FLOW CHART GESTIONE RIFIUTI.....</b>	<b>85</b>
<b>TERMINI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>86</b>
<b>DALLA UNI EN ISO 14001:2004 .....</b>	<b>86</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>89</b>
<b>ENTI&amp;SITI .....</b>	<b>90</b>

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

## **PARTE PRIMA: I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Emilia G. Catto

## PREMESSA

Ogni attività umana comporta un impatto più o meno grave ed esteso sull'ecosistema globale.

Risulta ormai chiaro che qualsiasi inquinamento prodotto localmente ha delle ripercussioni sull'intero pianeta (emissione di sostanze lesive per lo strato di ozono, produzione di CO<sub>2</sub> per effetto della combustione di materiali contenenti carbonio di qualsiasi origine, rilascio di sostanze di sintesi non biodegradabili come DDT, PCB, metalli pesanti, etc.).

A livello globale il concetto di "sostenibilità" sta diventando un obiettivo vitale da raggiungere in tempi brevi: le risorse rinnovabili della Terra non bastano più a supportare i comportamenti della specie Homo Sapiens Sapiens (siamo sicuri?).

La Comunità Europea, preso atto della necessità di inserire il concetto della protezione ambientale all'interno delle politiche economiche comunitarie, ha emesso negli anni numerose importanti direttive, orientate a limitare gli effetti dannosi derivanti dalle varie attività produttive su tutte le matrici ambientali, richiamando tutti gli attori, dagli Stati al singolo cittadino, a comportamenti ambientalmente più sostenibili (V Programma, 1993) e orientati ad uno "sviluppo sostenibile" .

Il rispetto dei requisiti cogenti derivanti dalla normativa ambientale applicabile rappresenta per le Organizzazioni il livello minimo di prestazione ambientale richiesto.

## QUADRO INTRODUTTIVO

### AUTORIZZAZIONI

Il tratto comune delle norme di settore a tutela dagli inquinamenti è costituito dall'assoggettamento ad autorizzazione amministrativa della costruzione (e dell'esercizio) di impianti suscettibili di determinare inquinamento ambientale: in altre parole dalla generalizzata introduzione di un divieto all'esercizio di un'attività di per sé libera fino a quando non si sia verificato che le modalità della sua conduzione non contrastino con interessi di natura superindividuale quali sono la tutela della salute e dell'ambiente.

Anche il modo per provvedere al controllo dei fattori inquinanti è comune: si esercita per mezzo dell'assoggettamento ad autorizzazione amministrativa dell'attività idonea a determinare inquinamento, e di conseguenza il titolo abilitativo si pone quale perno del sistema:

- l'attività non può avere legittimo inizio se non sia stata previamente verificata e autorizzata;
- sulla base dei contenuti dell'autorizzazione è possibile il controllo circa il corretto esercizio dell'attività.

Necessariamente diverse per ciò che attiene alla specificità delle singole regolamentazioni, le leggi fondamentali in tema di controllo degli inquinamenti (dell'aria – DPR 203/88; dell'acqua – D.L.vo 152/99 e del suolo – D.L.vo 22/97, successivamente abrogate dal D.L.vo 152/06 che ha ripreso i tre temi nelle parti IV, III e IV) presentano tratti comuni per ciò che attiene:

- all'individuazione della causa sociale della norma (e quindi la individuazione del bene ultimo protetto);
- alla caratteristica e alle modalità del controllo;
- alla attribuzione all'Autorità competente di un potere di sindacato conformativo circa il modo come raggiungere il risultato finale voluto (e cioè il perseguimento concreto della causa giuridica della norma di settore).

Ultimo connotato comune alle leggi di settore è infine la potestà conformativa attribuita alla Autorità preposta al rilascio della autorizzazione.

La necessità di assicurare il rispetto di esigenze superindividuali (salute e ambiente salubre) implica l'imposizione di due successivi limiti alla libertà di azione (iniziativa economica privata) del singolo:

- divieto preventivo e generalizzato di operare senza autorizzazione;
- l'obbligo di operare in conformità alla autorizzazione rilasciata;

si rende quindi indispensabile che:

- il primo sia rimosso con sollecitudine,
- il secondo sia costruito in conformità a criteri di stretta proporzionalità fra obblighi imposti (al privato) e finalità (di interesse generale) perseguite.

In altre parole, è necessario che l'azione amministrativa volta alla rimozione del primo limite sia tempestiva e, ancora, è necessario che l'azione amministrativa volta all'imposizione del secondo sia congrua. (2)

È opportuno considerare che la stessa nozione di "attività libera" si sta tuttavia rapidamente trasformando, per la progressiva adesione di Stati e Organizzazioni al principio dello "sviluppo sostenibile".

La sostenibilità di un'Organizzazione, intesa come soddisfacimento delle aspettative di tutte le parti interessate, sta alla base della sua affidabilità: ed essere affidabili è un requisito essenziale per la sopravvivenza ed il successo.

Conseguentemente, l'autorizzazione costituirà sempre più un "permesso di ingresso" in attività controllate dall'Autorità per fini sociali, e sempre meno la semplice rimozione di un divieto all'esercizio di un'attività che sarebbe altrimenti libera.

### CERTEZZA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

In campo ambientale la legislazione applicabile, in relazione alla tipologia di processi dell'Organizzazione, si presenta particolarmente complessa ed, a volte, di non chiara interpretazione: tuttavia, laddove esistono limiti di emissione per i diversi inquinanti e prescrizioni per il raggiungimento della massima efficienza nei consumi delle risorse naturali, tali indicazioni devono essere considerate il livello minimo di prestazione ambientale che le Organizzazioni devono quanto meno rispettare.

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla attivazione degli impianti dell'Organizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, subisce spesso ritardi non dovuti alla cattiva volontà dell'imprenditore.

Tuttavia la difficoltà di poter affermare con certezza da parte di un'Organizzazione di essere pienamente conforme alla vigente legislazione ambientale, non è certo un motivo valido per considerare tale conformità un "optional", come purtroppo ancora spesso avviene.

### **I SGA COME STRUMENTO DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA**

Uno strumento prezioso offerto dalla Normativa volontaria ISO alle Organizzazioni, utile anche per tenere sotto controllo la conformità legislativa, sono le norme sui Sistemi di Gestione Ambientale (SGA).

L'introduzione nelle Organizzazioni di Sistemi di Gestione in riferimento a Standard volontari internazionali che ne prevedono la certificazione da parte di Enti terzi (Organismi di certificazione) quali le norme ISO, in particolare la ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso", ha comportato che durante l'audit di certificazione e di mantenimento, accanto ai requisiti volontari della norma, venga valutata anche la conformità legislativa a requisiti cogenti.

Elemento fondamentale di un Sistema di Gestione Ambientale è inoltre la costante ricerca del miglioramento delle prestazioni ambientali dell'Organizzazione, che, con l'introduzione delle "migliori tecniche disponibili", come definite nel Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC), dovrà migliorare anche oltre il livello minimo di prestazione richiesto dalla legislazione applicabile.

Principi generali di base sono quelli indicati sempre nel Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC), che all'articolo 3, Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale, prescrive:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Tuttavia, fin dalla prima applicazione della norma ISO 14001, è sorta la domanda:

*la piena conformità legislativa da parte dell'Organizzazione, è una condizione di base per la certificazione del suo Sistema di Gestione Ambientale, o è sufficiente l'impegno a raggiungerla in tempi certi con piani di miglioramento ben definiti e tenuti sotto controllo?*

### **LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA COME BASE DEL SGA**

Obiettivo del presente lavoro è sostenere il concetto di come, alla luce della nuova norma ISO 14001:2004, sia da considerarsi elemento indispensabile per certificare un Sistema di Gestione Ambientale il fatto che l'Organizzazione dimostri la sua piena e consapevole conformità legislativa, anche tenendo conto delle aspettative di tutte le Parti interessate che si vanno sempre più chiaramente definendo, con iniziative istituzionali di facilitazioni autorizzative e finanziarie per le Organizzazioni che si sono dotate di un SGA certificato.

## LA NORMA DI CERTIFICAZIONE ISO 14001

Nel 1987 il Rapporto della Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (WCED)

"Il nostro futuro comune", noto come Rapporto Brundtland, aveva introdotto per la prima volta in concetto di "sviluppo durevole e sostenibile" come: "lo sviluppo che deve rispondere alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". (3)

Nel 1993 la Comunità Europea introduce il Regolamento (CEE) n. 1836/93 "Sistema comunitario di ecogestione e audit", EMAS, originato dalla "Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile" (V Programma), Regolamento per la forma giuridica, ma ad adesione volontaria da parte delle Organizzazioni.

Come è a suo tempo accaduto nel campo della qualità, prima di arrivare alla realizzazione di norme riconosciute internazionalmente sui Sistemi per la gestione dell'ambiente, sono sorte diverse norme nazionali (inglesi, italiane, francesi, ecc.).

Ancora una volta, sempre con una certa analogia a quanto successo nel campo della qualità, la norma originaria è stata una norma inglese, la BS 7750.

La BS 7750:94 è uno standard che riguarda esclusivamente i Sistemi per la Gestione Ambientale; essa è stato realizzato con l'esplicita intenzione che le sue prescrizioni fossero compatibili con quelle del Regolamento EMAS.

La norma UNI 10461 risale al maggio 1995; è la versione italiana della BS 7750 e ne costituisce, sostanzialmente, una traduzione semplificata.

La norma ISO 14001 del 1996 nasce come la norma di internazionale riferimento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale e recepisce nella sostanza, con alcune modifiche, la BS 7750. Non cita il Regolamento EMAS, ma richiama il concetto di sviluppo sostenibile.

Tutte le norme della famiglia ISO 14000 ricadono sotto l'egida del comitato ISO/TC 207 - Environmental Management.

In EMAS II (Regolamento CE n. 761 del 2001 Nuovo sistema comunitario di ecogestione ed audit) la norma UNI EN ISO 14001, dopo un primo riconoscimento di compatibilità con la prima revisione n. 1836/93, è stata inserita nell'allegato I, sezione A del nuovo Regolamento, relativamente ai Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale.

Nel 2004 la norma ISO 14001 è soggetta ad una prima revisione: le modifiche non sono sostanziali, ma i chiarimenti introdotti riguardano principalmente in concetto di conformità legislativa, espresso nella versione italiana come "rispetto delle prescrizioni legali applicabili".

Il successivo Regolamento (CE) N. 196/2006 modifica l'allegato I del Regolamento (CE) 761/2001 "per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004

Le sostanziali differenze tra il Regolamento EMAS e le norme di certificazione ISO sono i percorsi di accreditamento delle varie figure che intervengono nei due schemi.

Per EMAS, si parla di "Registrazione" dell'Organizzazione, che avviene tramite la convalida, da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit nazionale, dopo "avere appurato sulla base degli elementi ricevuti e, in particolare attraverso la richiesta all'autorità competente in materia di controllo di informazione sul fatto che l'organizzazione ottemperi alla legislazione ambientale applicabile che l'organizzazione soddisfa a tutti i requisiti del presente regolamento" (Art. 6, comma 1) della Dichiarazione Ambientale; tale documento, che deve obbligatoriamente essere reso pubblico dopo la convalida, descrive gli aspetti ambientali legati ai processi dell'Organizzazione, le sue prestazioni ambientali e i suoi Programmi di miglioramento.

L'attività di Verifica viene effettuata dai Verificatori (persone fisiche o Enti) accreditati dal Comitato Competente nazionale (Comitato Ecolabel ed Ecoaudit per l'Italia) che ne gestisce l'elenco.

L'accREDITAMENTO e Registrazione avvengono a fronte di Procedure emesse dal Comitato.(8)(9)

L'intero schema ha un riferimento istituzionale a livello nazionale, ed è molto orientato al sociale.


Per ISO 14001 si parla di Certificazione del SGA dell'Organizzazione, che viene rilasciata da Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione, Enti privati di terza parte accreditati da Enti di AccredITAMENTO Nazionali (SINCERT per l'Italia), che ne gestiscono l'elenco.

L'attività di Audit viene effettuata da Auditor ambientali qualificati che possono, attualmente non necessariamente, essere a loro volta certificati da Organismi di Certificazione del Personale accreditati; tali Organismi gestiscono i Registri delle figure professionali, elenchi degli Auditor certificati a fronte della norma UNI EN ISO 19011. (7)

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Attualmente, in Italia, gli Organismi di Certificazione del Personale accreditati da SINCERT sono AICQ-SICEV, CEPAS e KHC

## QUADRO NORMATIVO PER L'ACCREDITAMENTO E LA CERTIFICAZIONE



## CONFORMITÀ LEGISLATIVA: INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ISO/IEC ED IAF PER GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

Allo scopo di mantenere la credibilità di tutto il sistema di certificazione, i vari Enti internazionali ed europei che normano le attività di certificazione dei SGA da parte degli Organismi di terza parte, hanno emesso varie linee guida che trattano, tra l'altro, in modo esauriente il requisito della conformità legislativa delle Organizzazioni da certificare.

Il nuovo documento ISO/IEC 17021:2006 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione sostituisce le due ISO/IEC Guide 62 (Sistemi di gestione per la Qualità) e ISO/IEC Guide 66 (Sistemi di Gestione Ambientali), unifica i requisiti per l'attività di certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità e l'Ambiente.

Nel documento vengono chiaramente definite le finalità di certificazione di terza parte dei Sistemi di gestione che devono soddisfare le aspettative di tutte le parti interessate, comprese le Autorità Governative, che sono presumibilmente interessate al rispetto delle prescrizioni applicabili da parte dell'organizzazione.

### **UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006**

*Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione*

#### **4 PRINCIPI**

##### **4.1 Generalità**

###### **4.1.1**

*L'obiettivo principale della certificazione è di infondere fiducia, a tutte le parti coinvolte, che un sistema di gestione soddisfi i requisiti specificati. Il valore della certificazione è il grado di fiducia e credibilità, pubblicamente riconosciuto, che deriva da una valutazione imparziale e competente, effettuata da una terza parte.*

*Le parti che hanno un interesse nella certificazione comprendono, pur in modo non esaustivo:*

- a) i clienti degli organismi di certificazione;*
- b) i clienti delle organizzazioni i cui sistemi di gestione sono certificati;*
- c) le autorità governative;*
- d) le organizzazioni non governative; e*
- e) i consumatori e la società.*

#### **9 REQUISITI DI PROCESSO**

##### **9.2 Audit e certificazione iniziale**

###### **9.2.3.1.1 Audit di fase 1**

*L'Audit di fase 1 deve essere eseguito per:*

.....

*d) raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del sistema di gestione, i processi e la/e localizzazione/i del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi (per esempio qualità, ambiente, aspetti legali relativi all'attività del cliente, rischi associati, ecc.);*

.....

###### **9.2.3.2 Audit di fase 2**

*Lo scopo dell'audit di Fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente. L'audit di Fase 2 deve aver luogo presso il o i siti del cliente e deve riguardare almeno quanto segue:*

.....

*c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali;*

.....

*g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.*

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Rimane per ora applicabile il documento IAF GD 6:2006, Guida all'applicazione della ISO/IEC Guide 66, che mette in evidenza come gli Organismi di Certificazione debbano mettere in confermare che completamente implementato un Sistema di Gestione Ambientale sia in grado di raggiungere la richiesta conformità legislativa

**IAF GD 6:2006**

**IAF GUIDANCE on the Application of ISO/IEC Guide 66**

**4. Requirements for certification/registration bodies**

**4.1. Certification/registration body**

**4.1.1. General Provisions**

*G.4.1.6. Legal and Regulatory Compliance in Clause 4.1.1.5. of ISO/IEC Guide 66 means:*

*(a) An organization with a certified/registered EMS has a management system that should achieve continuing compliance with regulatory requirements applicable to the environmental aspects and associated impacts of its activities, products and services.*

*The certification/registration body confirms that a system capable of achieving the required compliance is fully implemented.*

*(b) Procedures should be developed by the certification/registration body detailing action to be taken by the certification/registration body in the event that a non-compliance, or indication of a non-compliance, with a relevant regulatory requirement is discovered during the activities of the certification/registration body. These procedures should include a requirement that any non-compliances discovered are communicated (not necessarily in writing) to the organization audited. It is important that the organization is advised of these procedures in advance.*

*(c) Certification/registration bodies should be aware that environmental regulatory requirements applicable to an organization may cover the area outside and inside the site boundaries. The regulatory controls may stem from various sources; certification/registration bodies should know which need to be considered.*

Nell'aprile del 2007 l'EA ha emesso un documento che vuole fornire utili informazioni sulla relazione tra un Sistema di Gestione Ambientale certificato sotto accreditamento in accordo alla ISO 14001:2004 ed il grado di conformità legislativa dell'organizzazione ai requisiti cogenti ambientali applicabili.

**EA-7/04:2007**

**Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification**

(Il documento originale è in lingua inglese ed è liberamente scaricabile dal sito EA <http://www.european-accreditation.org/>.

Viene qui riportato parte del testo, tradotto dall'autrice, che non ha alcuna pretesa di ufficialità.)

**La conformità legislativa come elemento della certificazione ISO 14001:2004 accreditata**

**1. Introduzione**

.....

1.5 Tuttavia le più diffuse aspettative delle parti interessate consistono nell'assunzione che ci sia una totale conformità legislativa ai requisiti cogenti applicabili indipendentemente dalla sorveglianza dell'organo di controllo ambientale.

1.6 Benché la certificazione di un SGA a fronte dei requisiti della ISO 14001:2004 non sia garanzia di conformità legislativa (né lo è qualsiasi altro strumento di controllo, inclusi controlli istituzionali o di altro tipo e/o ispezioni sulla conformità legislativa), essa è uno strumento provato ed efficiente per raggiungere e mantenere tale conformità.

La certificazione accreditata ISO 14001:2004 dovrebbe dimostrare che una parte terza indipendente (organismo di certificazione) ha valutato e confermato che l'organizzazione possiede un SGA efficace ad assicurare il soddisfacimento degli impegni espressi nella sua politica inclusa la conformità legislativa.

Non conformità reali o potenziali ai requisiti cogenti applicabili dimostrerebbero una carenza di controllo gestionale all'interno dell'organizzazione e del suo SGA e la conformità allo standard dovrebbe essere accuratamente esaminata.)

## 2. I REQUISITI DALLA ISO 14001:2004 IN RELAZIONE ALLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

- 2.1 La ISO 14001:2004 richiede all'organizzazione di esprimere un "impegno" nella sua politica ambientale ad essere conforme ai requisiti cogenti applicabili che riguardano i suoi aspetti ambientali.
- 2.2 Le sezioni specifiche della ISO 14001:2004 più importanti in riferimento alla conformità legislativa sono i seguenti elementi del SGA:
- 1) pubblico impegno della politica ambientale alla conformità legislativa (paragrafo 4.2);
  - 2) identificazione ed accesso ai requisiti cogenti applicabili ed altri requisiti relativi ai suoi aspetti ambientali (paragrafo 4.3.2.a);
  - 3) come quei requisiti cogenti si applicano agli aspetti ambientali dell'organizzazione (paragrafo 4.3.2 b));
  - 4) obiettivi/traguardi/programmi (paragrafo 4.3.3);
  - 5) come gli obblighi legislativi sono abitualmente gestiti e tenuti sotto controllo (paragrafo 4.4.6 e 4.5.1);
  - 6) valutazione della conformità legislativa (paragrafo 4.5.2);
  - 7) azioni correttive e preventive quando necessarie (paragrafo 4.5.3);
  - 8) audit interno (paragrafo 4.5.5); e
  - 9) riesame della direzione (paragrafo 4.6).

## LE PRESCRIZIONI SINCERT

Il SINCERT, Ente Italiano di accreditamento degli Organismi di certificazione, ha emesso un documento integrativo **RT 09 PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)**, cogente per gli Organismi accreditati.

Il documento è il risultato del Gruppo di lavoro SGA (Sistemi di Gestione Ambientale) che periodicamente si riunisce per discutere gli aspetti applicativi della norma UNI EN ISO 14001. A tale gruppo partecipano regolarmente i rappresentanti del SINCERT e degli Organismi di certificazione di SGA e del Personale accreditati che discutono e condividono problematiche derivanti dalla applicazione delle norme di riferimento.

Il documento RT 09 viene poi aggiornato e reso disponibile sul sito dopo approvazione da parte del Comitato di Accreditamento SINCERT.

Una sezione è dedicata alla conformità legislativa, argomento che viene poi ripreso successivamente in riferimento a situazioni specifiche

## SINCERT RT 09 - PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)

Rev. 3 del 2007.12.18

### 3 Verifiche attinenti alla Conformità legislativa delle Organizzazioni richiedenti la certificazione ambientale

#### 3.1 Responsabilità degli Organismi di Certificazione e delle Organizzazioni

Il ruolo degli auditor degli Organismi di Certificazione operanti la verifica della conformità dei Sistemi di Gestione Ambientale ai sensi dei requisiti della norma UNI EN ISO 14001, non può e non vuole, in alcun modo, essere sostitutivo di quello degli Organi pubblici di controllo in campo ambientale, sia per il diverso ruolo che ricoprono le due figure (ad es. vincoli di riservatezza di natura contrattuale da una parte e compiti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria dall'altra), sia per il diverso significato che ricoprono le due verifiche (conformità ad una norma volontaria da una parte e verifica puntuale della conformità alle Leggi vigenti, dall'altra).

È d'altro canto evidente che, valutando gli OdC il Sistema di Gestione Ambientale di un'Organizzazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, è essenziale chiarire come deve essere intesa la verifica da parte degli OdC circa la capacità dell'Organizzazione nell'assicurare la propria conformità legislativa.

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

È importante sottolineare che l'emissione di un certificato in accordo alla UNI EN ISO 14001 non può e non potrà mai essere intesa come un attestato di parte terza di completa conformità alle leggi in campo ambientale.

Allo stesso tempo però, una certificazione di SGA deve fornire fiducia alle parti interessate che tutti gli aspetti ambientali di natura legislativa siano sotto adeguato e continuo controllo da parte dell'Organizzazione e siano stati verificati e adeguatamente valutati dall'Organismo che ha rilasciato la certificazione.

La conformità legislativa dovrebbe costituire un pre-requisito di accesso alla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale. In effetti, l'obbligo per le Organizzazioni ad essere conformi alla legislazione vigente non è espresso in modo esplicito tra i punti della UNI EN ISO 14001 ma è interpretabile dalla lettura congiunta di tre punti dello standard internazionale.

Innanzitutto il 4.2 (Politica ambientale) richiede che la Direzione aziendale si impegni al rispetto della legge vigente. Questo impegno non può, ovviamente, essere inteso solo come un intento formale all'interno del documento di Politica Ambientale, ma deve essere inteso anche come disponibilità di mezzi e risorse per il soddisfacimento di questo requisito.

Il p.to 4.3.2 (Prescrizioni legali e altre prescrizioni) richiede all'azienda di identificare tutte le prescrizioni legali, di renderle accessibili alle funzioni interessate e di determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali. Ciò evidenzia che l'azienda deve conoscere quali siano le leggi applicabili.

Infine, il p.to 4.5.2 (Valutazione del rispetto delle prescrizioni) prescrive che l'Organizzazione verifichi periodicamente il proprio livello di conformità alla legge vigente e conservi le registrazioni dei risultati di queste valutazioni.

Quindi si ritiene che la UNI EN ISO 14001 vincoli l'Organizzazione alla conformità legislativa, ciò in quanto qualsiasi situazione diversa, ricondurrebbe comunque ad un non soddisfacimento dei requisiti precedenti.

Alla luce di quanto precede, in presenza di una non conformità di natura legislativa, l'OdC deve emettere una non conformità di livello tale da non consentire il rilascio della certificazione prima della sua soluzione.

Nel caso in cui vi siano dei dubbi interpretativi sulla parziale o totale applicabilità di un determinato requisito di legge alla specifica realtà dell'organizzazione in esame, l'OdC può emettere un rilievo di livello tale da consentire il rilascio della certificazione, comunicando tale decisione all'Ente di accreditamento, come di seguito dettagliato. Lo scopo di tale comunicazione è consentire all'Ente di accreditamento di creare una casistica sulle modalità di interpretazione della conformità legislativa, al fine di aiutare tutti gli OdC ad assumere un comportamento omogeneo.

## LE FACILITAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE COGENTE E DA ACORDI DI SETTORE

L'introduzione nella legislazione nazionale di facilitazioni sia autorizzative sia economiche per le Organizzazioni certificate da Organismi di Certificazione accreditati, rende poi particolarmente significativa la condizione di conformità legislativa. Infatti, laddove si vada a premiare con procedure meno onerose o con riconoscimenti di particolare affidabilità, quali ad esempio la riduzione delle fidejussioni richieste alle Organizzazioni: tutte le parti interessate si aspettano che siano riconosciute certificabili solo se dimostrano un pieno rispetto degli adempimenti legislativi previsti.

[http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Incentivi\\_e\\_agevolazioni/](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Incentivi_e_agevolazioni/)

### NORMATIVA NAZIONALE

#### **D. Lgs. 152/06 Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione – Capo II – Tutela quantitativa della risorsa idrica – Art. 96, comma 2, Modifiche al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775**

I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema Iso 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).

1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo."

#### **D. Lgs. 152/06 Parte quarta – Norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Capo IV – Autorizzazioni ed iscrizioni – Articolo 194Spedizioni transfrontaliere**

##### **Articolo 209 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale**

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati Uni En Iso 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

##### **Articolo 212 -Albo nazionale gestori ambientali**

.....

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

.....  
**9.** Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

**DLvo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.**

**Art. 5. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale**

5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

**Art. 9. - Rinnovo e riesame**

1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole,.....
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

**D. Lgs. 334/99 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - cd. 'Seveso bis'**

**Capo II - Adempimenti del gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti**

Articolo 6, comma 6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (Cee) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

## **NORMATIVA REGIONALE**

Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno recepito le agevolazioni previste dalla normativa nazionale.

## **ISTITUTI DI CREDITO E DI ASSICURAZIONE**

Alcuni Istituti di Credito si stanno muovendo verso l'introduzione di criteri di "Rating ambientale", vale a dire modalità di classificazione del rischio legato al credito nei confronti dei soggetti che chiedono o che hanno già ottenuto un finanziamento, in base a considerazioni anche di tipo ambientale (16).

Di fatto nel processo di erogazione del credito viene introdotta una valutazione della possibilità che l'impresa debba sostenere costi onerosi ed essere coinvolta in responsabilità di tipo ambientale tali da poter compromettere la redditività e la solvibilità della stessa.

In prospettiva l'importanza dei rischi operativi, tra i quali è incluso anche quello ambientale, è destinata ad assumere un ruolo significativo sulla concessione di finanziamenti alle Organizzazioni. Secondo il Nuovo Accordo di Basilea, noto anche come Basilea 2, sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese bancarie e creditizie, i parametri di misurazione del rischio sono destinati a cambiare.

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Le principali innovazioni, che diverranno pienamente operative dal 2006, ma sono già in fase di attuazione, sono:

- l'introduzione di criteri di "rating" nella misurazione del rischio per differenziare le posizioni in base al rischio reale, e quindi modulare i costi dei finanziamenti;
- l'ampliamento delle categorie di rischio, includendo oltre ai rischi di mercato e di credito anche quelli operativi.

**POLIZZE RC SCONTATE ALLE ORGANIZZAZIONI CON IL "BOLLINO VERDE"**

**Confindustria-Ania alleate per la prevenzione dell'inquinamento ambientale**

**Roma, 10 marzo 2004 (Comunicato stampa presentato sui siti ANIA e CONFINDUSTRIA)**

Gli stabilimenti produttivi del sistema Confindustria che adotteranno sistemi di gestione ambientale certificati, potranno usufruire di polizze Rc Inquinamento ridotte. E' questo l'oggetto del protocollo d'intesa firmato oggi tra Confindustria e Ania per la prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Lo scopo dell'intesa è quello di sviluppare iniziative congiunte delle due organizzazioni proprio per favorire e diffondere nel nostro Paese la cultura della prevenzione, quale fattore determinante per limitare la probabilità dell'insorgenza di incidenti che possano provocare fenomeni di inquinamento ambientale.

Confindustria già nel 2002 ha avviato un progetto, "Ecoimpresa" per la diffusione nel sistema produttivo della cultura della prevenzione e della certificazione ambientale. Dall'avvio dell'iniziativa è più che raddoppiato il numero delle imprese certificate secondo gli standard internazionali. Oggi, sono oltre 3.100 i siti produttivi che hanno acquisito la certificazione ambientale.

"Sono risultati importanti, cui guardiamo con soddisfazione - ha commentato il presidente di Confindustria - Antonio D'Amato - e ai quali ha contribuito anche la forte iniezione di fiducia impressa dal ministro dell'Ambiente Altero Matteoli".

Il Presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai, ha sottolineato che "la sottoscrizione del Protocollo rappresenta una evidente manifestazione della sensibilità del settore assicurativo verso i temi del sociale e della tutela dell'ambiente. Nostro obiettivo - ha aggiunto Cerchiai - è sviluppare una cultura della identificazione prevenzione e riduzione del rischio, poiché questa costituisce il presupposto essenziale per la diminuzione della sinistralità e il contenimento dei premi assicurativi".

Il Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale siglato il 9 maggio 2002 tra ministero dell'Ambiente e Confindustria ha concesso alle piccole e medie imprese contributi economici significativi, stabilendo nello stesso tempo l'impegno ad adottare al più presto semplificazioni amministrative nei procedimenti di autorizzazione e di controllo degli impianti interessati.

"Consideriamo importante - ha concluso D'Amato - che oltre al sistema bancario, che ha visto BancalIntesa sostenere il nostro progetto, anche il "mondo assicurativo" dia un riconoscimento alle imprese più virtuose in ambito ambientale".

## IL RUOLO DEGLI AUDITOR

### I requisiti di competenza degli auditor

La norma UNI EN ISO 19011:2003 definisce i requisiti di competenza per gli Auditor di Sistemi di gestione (Qualità e Ambiente), richiamando anche le competenze richieste sulle leggi applicabili.

#### **UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale**

##### **7.3.1 Conoscenze e competenze di carattere generale degli auditor di sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale**

*Gli auditor dovrebbero avere conoscenze e competenze nelle seguenti aree:*

.....

*d) le leggi applicabili, i regolamenti ed altri requisiti attinenti alla disciplina: per consentire all'auditor di svolgere la propria attività e di essere consapevole dei requisiti che si applicano all'organizzazione oggetto dell'audit.*

*Le conoscenze e le competenze da possedere in quest'area dovrebbero riguardare*

- i codici, le leggi ed i regolamenti locali, regionali e nazionali;*
- i contratti e gli accordi;*
- i trattati e le convenzioni internazionali;*
- gli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione.*

L'attività dell'Auditor di SGA in fase di valutazione della conformità legislativa di un'Organizzazione risulta particolarmente delicata.

Occorre innanzi tutto premettere che l'Auditor di terza parte non è un Pubblico Ufficiale, e quindi non ha il dovere di comunicare alla Pubblica Amministrazione le situazioni di conformità legislativa che rileva presso l'Organizzazione, ma tali evidenze devono essere comunicate esclusivamente all'Organizzazione stessa ed all'Organismo di Certificazione per cui opera, nell'ambito dei requisiti di riservatezza intorno alle informazioni acquisite in sede di Audit che rientrano contrattualmente nei rapporti tra Cliente (Organizzazione) e Fornitore di Servizi (Organismo di Certificazione).

Allo stato attuale, questa è la posizione condivisa dalle varie Parti Interessate, anche se non mancano Magistrati che tendono a sostenere l'ipotesi che, in sede di certificazione del SGA che dia adito a facilitazioni per la partecipazione a Pubblici Bandi di Gara o a Finanziamenti Pubblici per l'Organizzazione in oggetto, l'Auditor dovrebbe essere considerato, nell'ambito dello specifico procedimento amministrativo, almeno come Incaricato di Pubblico Servizio.

A volte la conoscenza delle leggi applicabili da parte dell'Organizzazione in funzione dei suoi processi non è sufficiente per valutarne la conformità legislativa, in quanto su alcuni punti dei testi legislativi, particolarmente poco chiari, non esiste uniformità interpretativa neppure da parte della Pubblica Amministrazione competente (classico esempio ne è stato il Dlgs. n. 22 del 5 febbraio 1997).

In questo caso un comportamento corretto da parte dell'Auditor potrebbe essere quello di chiedere all'Organizzazione di chiarire presso la P.A. locale qual è l'interpretazione prevista del punto in questione.

## COME VALUTARE LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Il documento EA 7/04 Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification contiene al punto 3 "How should a certification body audit an EMS with respect to legal compliance", prendendo in considerazione tutti i punti della ISO 14001:2004 che hanno attinenza all'argomento."

Così come per la norma UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale, i concetti espressi sono validi per qualsiasi audit, sia di terza parte che interno.

(Il documento originale è in lingua inglese ed è liberamente scaricabile dal sito EA <http://www.european-accreditation.org/>.

Viene qui riportato parte del testo, tradotto dall'autrice, che non ha alcuna pretesa di ufficialità.)

### **EA 7/04 Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification**

#### **3. COME UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DOVREBBE CONDURRE L'AUDIT DI UN SGA IN RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA**

*Attraverso il processo di valutazione per la certificazione, un organismo di certificazione deve valutare la conformità di un'organizzazione ai requisiti della ISO 14001:2004 che hanno attinenza alla conformità legislativa e non dovrebbe rilasciare la certificazione fino a quando la conformità non possa essere stabilita.*

*Dopo la certificazione, i successivi audit di sorveglianza e rinnovo condotti dall'organismo di certificazione devono essere coerenti con la metodologia di audit precedente.*

*Per quanto riguarda il bilanciamento tra l'esame fatto in ufficio di documenti e registrazioni e la valutazione dell'attuazione del SGA durante le normali attività, l'organismo di certificazione deve assicurare che sia intrapreso un audit adeguato sull'efficacia del SGA.*

*Non esiste una formula per definire quali dovrebbero essere le relative proporzioni, dal momento che la situazione è diversa in ogni organizzazione. Tuttavia ci sono alcune indicazioni che troppo del tempo di audit dedicato ad un esame svolto in ufficio sia un problema che si verifica con una certa frequenza. Questo potrebbe portare ad una inadeguata verifica dell'efficacia del SGA in riferimento ad aspetti della conformità legislativa, e potenzialmente insufficienti prestazioni potrebbero non essere rilevate, portando ad una perdita di fiducia da parte degli investitori nel processo di certificazione.*

*L'organismo di certificazione deve, attraverso un appropriato piano di sorveglianza, assicurare che la conformità è mantenuta durante il ciclo di certificazione, normalmente di tre anni. Gli auditor dell'organismo di certificazione devono verificare la gestione della conformità legislativa basata sulla dimostrata attuazione del sistema e non fare affidamento solo su risultati pianificati o attesi.*

*Qualsiasi organizzazione non in grado di dimostrare il suo iniziale o attuale impegno alla conformità legislativa attraverso gli elementi chiave discussi precedentemente, non dovrà essere certificata o continuare ad esserlo come corrispondente ai requisiti della ISO 14001 da parte dell'organismo di certificazione.*

*Non conformità intenzionali o costanti devono essere considerate come una grave mancanza nel supportare l'impegno della politica nel realizzare la conformità legislativa e dovrebbero precludere la certificazione o causare la sospensione o il ritiro di un certificato ISO 14001 esistente.*

*Le sezioni seguenti di questo documento identificano che cosa ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare da parte di un organismo di certificazione nel valutare il SGA in riferimento alla conformità legislativa.*

#### **3.1 Un pubblico impegno della politica ambientale alla conformità legislativa (paragrafo 4.2)**

*3.1.1 L'organismo di certificazione deve stabilire se i seguenti specifici punti sono dimostrati in riferimento alla dichiarazione della politica ambientale dell'organizzazione, e che:*

- 1. esiste una politica;*
- 2. essa soddisfa i requisiti del paragrafo 4.2 della ISO 1401:1004 e specificatamente:*
- 3. un impegno a soddisfare i requisiti legali applicabili e gli altri requisiti;*

4. è comunicata ai dipendenti ed altre persone che lavorano per conto dell'organizzazione; e
5. è pubblicamente disponibile;
6. è approvata e supportata dall'alta direzione; e,
7. che è soggetta ad un periodico riesame da parte della direzione della sua rispondenza, adeguatezza ed efficacia

### **3.2 Identificazione ed accesso ai requisiti legali (paragrafo 4.3.2 a)**

3.2.1 L'organismo di certificazione deve definire se l'organizzazione ha identificato ed ha accesso a tutti gli specifici requisiti legali applicabili in relazione ai suoi aspetti ambientali per fornire evidenza oggettiva dello sviluppo e del controllo del sistema di gestione e rendere possibile una completa valutazione della conformità (paragrafo 4.5.2).

*Inoltre, l'organismo di certificazione deve verificare che l'identificazione di tali requisiti legali sia aggiornato con un riesame periodico allo scopo di identificare nuovi o mutati requisiti e di inserire ogni modifica nel SGA.*

*L'organismo di certificazione deve effettuare un controllo che l'identificazione e l'accesso ai requisiti legali dell'organizzazione siano completi. L'organismo di certificazione non ha la responsabilità di approvare i requisiti legali identificati come esaustivi o definitivi.*

*I team di audit dell'organismo di certificazione devono essere competenti con l'adeguata conoscenza dei requisiti legali applicabili per il sito e gli aspetti ambientali dell'organizzazione per poter identificare errori od omissioni e qualsiasi carenza nell'accesso ai requisiti legali identificati dell'organizzazione.*

### **3.3 Come i requisiti legali si applicano agli aspetti ambientali dell'organizzazione (paragrafo 4.3.2 b)**

3.3.1 Durante l'audit sul sito, l'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione soddisfi i requisiti legali applicabili, considerando esempi di aspetti ambientali significativi così come requisiti di legge comunitarie, nazionali e locali.

3.3.2 L'organismo di certificazione deve verificare se:

- 1) l'organizzazione ha definito come i requisiti legali si applicano agli aspetti ambientali; e
- 2) quei requisiti legali sono stati tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere il SGA e le conseguenti misure di controllo.

3.3.3 L'audit deve essere condotto esaminando attività controllate da autorizzazioni ambientali e da altra legislazione applicabile attraverso una verifica basata sul rischio usando il campionamento per confermare che la conformità ambientale è raggiunta.

3.3.4 L'audit dell'organismo di certificazione deve accertare che il SGA sia capace di raggiungere la conformità legislativa. Questo può essere ottenuto per mezzo di percorsi di audit da una verifica diretta sul sito che copra le attività operative e di supporto utilizzando sia una verifica di esempi di aspetti ambientali significativi sia il percorso di audit attraverso il SGA fino agli specifici requisiti legali o, in alternativa, con il campionamento di requisiti legali ed il percorso di audit attraverso il SGA fino agli aspetti ambientali significativi.

### **3.4 Obiettivi, traguardi e programmi (paragrafo 4.3.3)**

3.4.1 Obiettivi e traguardi ed i loro programmi di supporto sono stabiliti ed attuati per migliorare la prestazione ambientale dell'organizzazione al di là del risultato della conformità legislativa o nelle aree dove non esistono requisiti legislativi (es. il consumo di energia nella produzione o gli aspetti correlati ai prodotti).

3.4.2 Obiettivi e traguardi possono, anche, essere uno strumento della politica ambientale per governare il rischio della non conformità ai requisiti legali ambientali. Per esempio, la pianificazione per l'attuazione di futuri requisiti legali o dove si verifica una non conformità isolata o sporadica ai requisiti legali, obiettivi, traguardi e programmi possono essere una via appropriata per risolvere la non conformità in modo controllato e/o gestito.

3.4.3 *Tuttavia, un eccessivo ricorso a obiettivi generali per raggiungere la conformità ai requisiti legali verosimilmente non è conforme allo standard.*

3.4.4 *L'organismo di certificazione deve stabilire se obiettivi, traguardi e programmi stabiliti, attuati e mantenuti all'interno del SGA tengono in considerazione gli attuali requisiti legali ed ogni situazione di cambiamento identificata nel riesame della direzione (paragrafo 4.6).*

### **3.5 Controllo operativo (paragrafo 4.4.6)**

3.5.1 *Il controllo operativo è una parte fondamentale nel controllo della direzione sulle attività operative dell'organizzazione e delle loro emissioni nell'ambiente ed ha un impatto diretto sul raggiungimento della conformità legislativa.*

3.5.2 *L'organismo di certificazione deve confermare che l'organizzazione ha identificato e pianificato le sue operazioni che sono associate con gli aspetti ambientali significativi identificati in modo coerente con la sua politica ambientale e l'impegno alla conformità legislativa.*

*Le procedure documentate dovrebbero tenere sotto controllo le situazioni dove la loro assenza potrebbe condurre ad una deviazione da la conformità legislativa e definire i criteri operativi, in modo coerente con la conformità legislativa.*

3.5.3 *Queste procedure dovrebbero tenere in considerazione la comunicazione delle procedure stesse e dei requisiti applicabili ai fornitori, inclusi gli appaltatori.*

### **3.6 Sorveglianza e misurazione (paragrafo 4.5.1)**

3.6.1 *Sorveglianza e misurazione sono una parte importante del Controllo operativo e l'audit di questa area è, di conseguenza, importante per la conformità legislativa. I risultati di sorveglianza e misurazione forniscono dati per la valutazione della conformità legislativa (paragrafo 4.5.2) ed azioni correttive e preventive (paragrafo 4.5.3).*

3.6.2 *Quando viene scoperta una non conformità ai requisiti legali, si richiede che l'organizzazione attui una immediata azione correttiva (che includa l'analisi della causa di fondo, correzione e misure per prevenirla dal ripetersi), che può includere azioni per informare immediatamente l'organo di controllo ambientale in funzione degli specifici requisiti legali e della grandezza della non conformità.*

3.6.3 *L'organismo di certificazione deve verificare se l'azione correttiva e, se necessario, preventiva, intrapresa è efficace e tempestiva in relazione alla natura e all'entità dell'impatto ambientale della non conformità.*

### **3.7 Valutazione della conformità legislativa (paragrafo 4.5.2)**

3.7.1 *Gli auditor dell'organismo di certificazione sono tenuti a verificare la conformità di un SGA ai requisiti della ISO 14001:2004. Essi non sono tenuti ad effettuare una valutazione diretta della conformità legislativa dal momento che questo è un requisito per l'organizzazione derivante da questo paragrafo, né l'auditor dell'organismo di certificazione è tenuto a condurre un audit di conformità legislativa, che potrebbe essere il ruolo di un ente di controllo ambientale o di un auditor/ispettore incaricato specificatamente a questo scopo.*

3.7.2 *È responsabilità dell'organizzazione, ed una funzione del SGA, assicurare che l'organizzazione periodicamente valuti la sua conformità ad ogni e a tutti i requisiti legali applicabili e sia consapevole del suo stato di conformità. Ci si attende che un SGA certificato come rispondente ai requisiti della ISO 14001:2004 sia in grado di identificare lo stato di conformità legislativa dell'organizzazione.*

3.7.3 *L'organismo di certificazione dovrebbe definire se l'organizzazione ha stabilito le necessarie procedure ed ha completamente valutato la sua conformità con ognuno dei requisiti legali applicabili. Un elemento chiave di questa verifica dovrebbe essere la competenza delle persone che effettuano la valutazione della conformità in riferimento ai requisiti legali ed alla loro applicazione.*

3.7.4 *L'organismo di certificazione dovrebbe verificare l'efficacia di tale valutazione attraverso:*

- 1) Campionamento della determinazione di conformità da parte dell'organizzazione con esempi di specifici requisiti legali;
- 2) Ricercando evidenze di conformità o non conformità durante le altre attività di verifica (verifica sul sito e audit dei controlli operativi, etc.);
- 3) Controllando che la valutazione di conformità legislativa dell'organizzazione abbia coperto tutti i requisiti cogenti identificati;
- 4) Verificando la capacità della valutazione (competenza del personale coinvolto, fini della valutazione in relazione alle attività dell'organizzazione, etc.).

3.7.5 L'adeguatezza della valutazione dell'organizzazione ed il suo stato di conformità legislativa può essere determinata da varie fonti, inclusa l'osservazione sul sito, rapporti di specifici casi di non conformità, rapporti degli enti di controllo ambientali e gli argomenti presentati durante il Riesame della Direzione come descritto alla sezione 4.6 della ISO 14001:2004.

3.7.6 L'organismo di certificazione può usare le tecniche di gestione del rischio allo scopo di campionare parti del SGA durante la verifica di certificazione e di mettere a fuoco aspetti ambientali che hanno significative implicazioni di conformità legislativa per l'organizzazione (es. aree che potrebbero essere soggette ad ammende significative, comportare l'arresto della Direzione e dei responsabili, o che potrebbero comportare in problemi per gli investitori e/o di comunicazione).

### **3.8 Azioni correttive e preventive dove necessario (paragrafo 4.5.3)**

3.8.1 L'organizzazione dovrebbe dimostrare attraverso il suo SGA che possiede la capacità di risolvere le non conformità in modo controllato e gestito.

3.8.2 L'organismo di certificazione deve stabilire che l'organizzazione ha sviluppato una adeguata procedura/e per le azioni correttive e che la/e non conformità è gestita tramite azioni correttive e preventive all'interno del SGA. In assenza di tale connessione, l'organismo di certificazione dovrebbe preoccuparsi dell'efficacia del SGA nel suo insieme, e della sua capacità di supportare la politica ambientale dell'organizzazione ed i suoi obiettivi e traguardi.

3.8.3 Le azioni correttive intraprese dall'organizzazione dovrebbero essere appropriate alla dimensione della non conformità. Quando la sua dimensione supera la capacità dell'organizzazione di correggere la non conformità, ci dovrebbe essere una sua immediata notifica all'ente di controllo ambientale ed un accordo sulle attività necessarie per rientrare nella conformità (es. un piano di azione) e mitigare qualsiasi danno all'ambiente.

3.8.4 L'organismo di certificazione dovrebbe verificare la citata situazione di conformità in riferimento almeno alle sezioni 4.3.2 a), b) e 4.5.2 della ISO 14001:2004. Le conseguenze per l'integrità della certificazione dovrebbero essere analizzate in riferimento al livello di rischio ambientale presunto dall'ente di certificazione ed il valore della certificazione per le parti interessate.

3.8.5 L'organismo di certificazione dovrebbe confermare che l'organizzazione ha un consenso documentato da parte dell'organo di controllo ambientale per realizzare una un piano di azione correttiva concordato per tornare alla completa conformità, e ciò può essere considerato adeguato con l'impegno a soddisfare i requisiti legali applicabili esplicitato nella politica ambientale dell'organizzazione.

### **3.9 Audit interno (paragrafo 4.5.5)**

3.9.1 L'organismo di certificazione deve stabilire che l'audit interno dell'organizzazione verifica il suo impegno a soddisfare i requisiti legali correlati con i suoi aspetti ambientali.

3.9.2 Nel condurre la verifica dell'audit interno dell'organizzazione, ci si aspetta che l'organismo di certificazione consideri tutti gli argomenti identificati in questo documento.

3.9.3 L'organismo di certificazione deve assicurare che l'audit interno verifichi l'estensione in cui l'organizzazione ha valutato il suo stato di conformità legislativa nei confronti dei requisiti legali applicabili e che la procedura per identificare tali requisiti sia efficace e robusta.

3.9.4 *Il risultato dell'audit interno non fornisce solo informazioni riguardo la valutazione delle conformità legislative (paragrafo 4.5.2). L'attenzione sull'audit interno è rivolta alla conformità del SGA ed alla sua adeguata attuazione e mantenimento.*

*Occorrerebbe distinguere tra un audit di conformità legale o la valutazione di conformità che l'organizzazione può commissionare separatamente. I risultati di audit di conformità legale possono essere un elemento in ingresso per la valutazione della conformità legislativa a fronte della sezione 4.5.2 della ISO 14001:2004 e, successivamente, per il riesame della direzione.*

**3.10 Riesame della direzione (paragrafo 4.6)**

3.10.1 *L'organismo di certificazione dovrebbe stabilire se l'organizzazione ha incluso i risultati della valutazione della conformità legislativa (paragrafo 4.5.2) nel suo riesame della direzione. Questo per assicurare che l'alta direzione sia consapevole dei rischi di reali o potenziali non conformità ed abbia intrapreso i passi necessari per realizzare l'impegno dell'organizzazione alla conformità legislativa.*

3.10.2 *L'organismo di certificazione deve stabilire se il riesame della direzione dell'organizzazione ha considerato ogni situazione di cambiamento, inclusa l'evoluzione dei requisiti legali e di altro tipo correlati ai suoi aspetti ambientali.*

## AUTOCONTROLLO

IMPEL NETWORK – OPERATIONAL SELF – MONITORING February 1999

## AUTO- SORVEGLIANZA DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE

### PREFAZIONE

La Rete dell'Unione Europea per la realizzazione e l'applicazione della Legislazione Ambientale (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) è una rete informale delle autorità ambientali degli stati membri dell'Unione Europea (EU). Anche la Commissione Europea è un membro dell'IMPEL e condivide la presidenza delle riunioni della direzione.

La rete è comunemente conosciuta come Rete IMPEL (IMPEL Network).

La competenza e l'esperienza dei partecipanti all'interno dell'IMPEL rende la rete qualificata senza eguale per lavorare sulla certezza degli aspetti tecnici e di controllo della legislazione ambientale EU. I suoi obiettivi sono creare l'impulso necessario per realizzare progressi nell'assicurare una più efficace applicazione della legislazione ambientale nell'EU.

La rete promuove lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di un approccio più coerente nello sviluppo, applicazione e controllo della legislazione ambientale, con un'enfasi particolare sulla legislazione ambientale EU. Essa fornisce una struttura di supporto per chi definisce la politica, gli ispettori ambientali e gli uffici di controllo all'interno della quale scambiare idee e incoraggia lo sviluppo di strutture di controllo e di procedure eccellenti (best practices).

Benché il suo centro di interesse principale siano questioni di attuazione pratica, IMPEL viene coinvolta in tutti gli stadi della "catena di controllo"

La catena di controllo può essere definita il processo attraverso il qual e la legislazione viene concepita, progettata, abbozzata, adottata, applicata e controllata fino a che la sua efficacia non sia accertata.

Le **ispezioni ambientali** sono un'attività chiave nell'applicazione e nel controllo delle leggi ambientali e sono essenziali per assicurare un alto livello di protezione ambientale. IMPEL attribuisce una grande importanza alle ispezioni ambientali. Un documento su *Criteri minimi per le Ispezioni* è stato presentato alla Commissione alla fine del 1997 e pubblicato nel giugno del 1998 in risposta all'invito contenuto nella *Comunicazione della Commissione sull'applicazione della Legislazione Ambientale della Comunità*. IMPEL sta ulteriormente sviluppando il lavoro in quest'area considerando più in dettaglio aspetti differenti dell'ispezione in accordo alle raccomandazioni contenute nel documento. Uno di tali aspetti è la frequenza delle ispezioni, che è l'argomento di questo documento.

**Questo rapporto riflette il punto di vista della Rete IMPEL ma non necessariamente quello dei Governi Nazionali.**

I partecipanti a questo documento sono citati nella pagina finale.

## 1. INTRODUZIONE

1.1 Il documento IMPEL Criteri Minimi per l'Ispezione pubblicato nel Giugno 1998 definisce i criteri minimi per vari elementi delle ispezioni come la pianificazione, il controllo, l'analisi e il rapporto. Esso include dei termini di riferimento per ulteriori attività da intraprendere da parte di IMPEL, incluso l'argomento dell'auto-sorveglianza da parte dell'organizzazione. A questo proposito il "Gruppo Ispezioni" del Comitato Permanente 2 IMPEL ha predisposto questo documento che è stato adottato durante la riunione plenaria IMPEL del 17-18 dicembre 1998.

"Il problema di applicare questi criteri minimi ai sistemi di controllo basati su un certo grado di auto-sorveglianza dovrebbe essere ulteriormente esplorato per definire i criteri minimi applicabili in quelle circostanze o per predisporre criteri minimi paralleli per i sistemi basati su auto-sorveglianza e verifica". (sezione 3.4 del documento sui criteri minimi per le Ispezioni)

1.2 Altri documenti sono pianificati per argomenti correlati come la pianificazione ed il rapporto di programmi di ispezione e la frequenza delle ispezioni.

1.3 Questo documento si propone di promuovere principi comuni per l'auto-sorveglianza da parte dell'organizzazione negli impianti industriali, derivanti dagli obblighi dell'industria di rispettare l'applicazione della legislazione ambientale e di proteggere l'ambiente. Questo documento fornisce una guida su:

- come formulare condizioni per l'auto-sorveglianza nelle autorizzazioni o in altri requisiti cogenti appropriati al sistema in atto nello stato membro;
- il ruolo delle autorità competenti in regime di auto-sorveglianza.

## 2. SFONDO

2.1 Il monitoraggio dei processi industriali, le loro emissioni ed il loro impatto sull'ambiente sono elementi chiave del controllo istituzionale. Questo monitoraggio può essere intrapreso dalle autorità competenti responsabili dei compiti di ispezione. Anche gli operatori dei processi industriali possono essere tenuti a effettuare essi stessi controlli e a riferire i loro risultati alle autorità competenti. Questo è noto come auto-sorveglianza dell'operatore (organizzazione). Le responsabilità dell'organizzazione e dell'autorità competente non sono modificate dal chi effettua il monitoraggio. È responsabilità dell'organizzazione soddisfare con regolamenti, direttive, permessi e simili, ed è dovere dell'organizzazione assicurare che tutte le necessarie misure sono state prese per proteggere l'ambiente. Le autorità competenti sono responsabili di verificare e accertare la conformità dell'organizzazione. Inoltre, è importante che l'organizzazione abbia un sistema di gestione e sia organizzato in modo da prevenire l'inquinamento e mantenere la conformità alle sue autorizzazioni e relative condizioni.

2.2 Ci si aspetta che crescano i requisiti per l'auto-monitoraggio dal momento che:

- la complessità e la sofisticatezza delle tecniche di misurazione crescono ed i costi aumentano;
- l'industria adotta il regolamento Eco Management and Audit Scheme (EMAS) e gli standard ambientali 14000 della International Standards Organisation (ISO);
- la Direttiva europea sulla Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC) è applicata;
- il principio "chi inquina paga" è applicato, particolarmente nei regimi di controllo che non prevedono il recupero dei costi del monitoraggio da parte delle autorità competenti dalle organizzazioni;
- impegni volontari dell'organizzazione sono assunti o obblighi cogenti sono promossi.

2.3 L'auto-sorveglianza non costituisce un auto-controllo. L'auto-sorveglianza fornisce informazioni addizionali in base alle quali le competenti autorità possono giudicare se l'organizzazione è conforme con la legislazione pertinente e alle prescrizioni delle autorizzazioni. Questo non modifica il compito delle autorità competenti di verificare la

## **LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004**

conformità per mezzo di ispezione ed utilizzando i propri dati di monitoraggio, o facendo affidamento sull'auto-sorveglianza dell'organizzazione, o una combinazione tra i due. Le autorità competenti continuano inoltre ad essere responsabili per l'applicazione. Analogamente, ciò non diminuisce in nessun modo il dovere dell'organizzazione di assicurare che tutte le misure necessarie sono state prese per essere conforme alla legislazione di riferimento e alle prescrizioni delle autorizzazioni.

- 2.4 L'auto-sorveglianza, per gli scopi di questo documento, fa riferimento primariamente alle misurazioni delle condizioni del processo, alle sue emissioni ed ai livelli ambientali e di riferire i risultati da parte dell'organizzazione alle autorità competenti in accordo con i requisiti specificati in leggi, Regolamenti, autorizzazioni o ingiunzioni. Tuttavia, l'auto-sorveglianza della prestazione di un'organizzazione riguardo ai suoi traguardi ambientali, miglioramenti di processo/impianto, e conformità generale vengono anche considerati in qualche misura.
- 2.5 Il richiedere l'auto-sorveglianza può offrire benefici alle autorità competenti mediante:
- l'utilizzazione delle competenze ed esperienza dell'organizzazione sul suo processo nel pianificare e ed attuare un programma di monitoraggio che può condurre ad un migliore controllo sulle emissioni nell'ambiente;
  - la creazione di un meccanismo per educare l'organizzazione sui requisiti per essere conforme alle pertinenti leggi, regolamenti ed autorizzazioni e per aumentare la responsabilità della direzione nei confronti la conformità e l'impatto delle emissioni del processo sull'ambiente.
- 2.6 L'auto-sorveglianza normalmente fornisce più informazioni di quanto possano essere ottenute da ispezioni e monitoraggi periodici da parte delle autorità competenti. L'organizzazione si trova anche in una situazione migliore per realizzare un auto-sorveglianza data la vicinanza con i punti da monitorare. Una non conformità diviene nota prima all'organizzazione, che può appropriatamente intervenire ed in formare immediatamente le autorità.
- 2.7 L'organizzazione deve fornirsi delle necessarie competenze, attrezzature e strumenti analitici per eseguire le specifiche misurazioni. Queste possono essere proprietà dell'Organizzazione o ottenute con un contratto. Sono comuni combinazioni di queste situazioni, nelle quali l'organizzazione preleva i campioni e le analisi vengono effettuate da un laboratorio esterno.
- 2.8 Benché gli accordi siano per effettuare un auto-sorveglianza, i costi sono sostenuti dall'Organizzazione. Ciò è coerente con il principio "chi inquina paga".

### **3. CONSIDERAZIONI LEGALI**

- 3.1 A causa dei suoi benefici, l'auto-sorveglianza si sta verosimilmente sviluppando in un importante requisito della legislazione ambientale EU. La Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC) già prevede che l'auto-sorveglianza sia introdotta nelle autorizzazioni. Tuttavia, il Diritto Penale è responsabilità degli stati membri e va oltre gli scopi dei poteri EU. Comunque è importante che i sistemi legislativi nazionali:
- forniscano alle autorità competenti i poteri adeguati per imporre alle organizzazioni requisiti per l'auto-sorveglianza;
  - permettano che i dati derivanti dall'auto-sorveglianza siano utilizzati per azioni di imposizione nei confronti delle compagnie e non considerino ciò inammissibile nell'ambito della auto-incriminazione.

### **4. SCOPO DELL'AUTO-SORVEGLIANZA**

- 4.1 I regimi di auto-sorveglianza per gli scopi di questo documento possono coprire:
- emissioni in atmosfera controllate di gas di scarico e particolato volatile tramite camini;
  - emissioni controllate di acque di scarico tramite rete fognaria verso e da impianti di trattamento degli scarichi, direttamente a corpi recettori come mare, laghi, fiumi e torrenti, e al terreno tramite vasche settiche e assorbimento;

## **LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004**

- smaltimento controllato di rifiuti soliti in discariche;
  - smaltimento controllato di rifiuti solidi e liquidi, incluse sostanze organiche, all'incenerimento;
  - materie prime in ingresso ai processi industriali (come traccia dei contaminanti) e condizioni operative (come temperatura, pressione e velocità di flusso dei processi);
  - rilasci fuggitivi in aria, acqua e terreno;
  - ambiente recettore come aria, erba, superficie del suolo e acque sotterranee;
  - uso di materie prime ed energia (IPPC);
  - rumore e vibrazioni;
  - odori;
  - condizioni del processo/impianto che fossero significative al momento dell'effettuazione delle misure o potessero influire sulle emissioni, come fermo dell'impianto o percentuale di utilizzazione dell'impianto rispetto alla sua potenzialità;
  - modalità operative e di manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza e di altri strumenti relativi.
- 4.2 Le tecniche di sorveglianza variano in funzione delle applicazioni e possono includere l'uso di:
- strumenti di lettura in continuo fissi, in-situ, in linea;
  - strumenti portatili di lettura non in continuo;
  - analisi di laboratorio di campioni raccolti da campionatori fissi, in-situ, proporzionali al flusso;
  - analisi di laboratorio di campioni istantanei;
  - calcoli basati su misure alternative di velocità di flusso, contaminanti di materie prime, temperature, pressione e simili;
  - liste di controllo di modalità operative e di manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza e di altri strumenti relativi.
- 4.3 Qualsiasi tecnica di misura venga impiegata deve essere conforme al relativo Metodo Standard come pubblicato dal Comité Européen de Normalisation (CEN), International Standards Organization (ISO) o ( qualora non esista uno standard internazionale) un adeguato standard nazionale come quelli pubblicati dal British Standards Institution (BSI) o dal Verein Deutscher Ingenieure (VDI) e, qualora considerato necessario, essa sia eseguita all'interno di una struttura qualificata conforme agli standard Europei della serie 45000.
- ## **5. REQUISITI DELL'ORGANIZZAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'AUTO-SORVEGLIANZA**
- 5.1 I requisiti dell'organizzazione dovrebbero essere inclusi nelle autorizzazioni, regole generali obbligatorie o altri relativi meccanismi adeguati ai sistemi in uso in ogni stato membro. Tali requisiti dipenderanno dallo scopo dell'auto-sorveglianza. Generalmente essi verosimilmente coprono:
- misure strumentali
  - condizioni del processo/impianto che sono attinenti al momento in cui le misure sono effettuate o che possono modificare le emissioni, come il fermo dell'impianto o percentuale di utilizzazione dell'impianto rispetto alla sua potenzialità;
  - trattamento dei dati
  - rapporto
  - standards e assicurazione qualità
- 5.2 Qualora gli accordi con la pubblica amministrazione siano tali che l'organizzazione stessa debba proporre un programma di auto-sorveglianza, l'organizzazione dovrebbe lasciare il

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

tempo adeguato alle autorità competenti per valutare le proposte fatte ed accettare che le autorità possano avere necessità di acquisire informazioni aggiuntive prima rigettare o accettare tali proposte.

- 5.3 Sono necessarie accurate specifiche per minimizzare le possibilità di frode, negligenza ed incomprensioni da parte dell'organizzazione. Generalmente i requisiti a carico dell'organizzazione dovrebbero assicurare che:
- l'auto-sorveglianza sia organizzata ed effettuata in accordo a requisiti chiaramente definiti, garantendo che la conformità possa essere facilmente verificata dalle autorità competenti;
  - tutti i necessari campioni, analisi, misure strumentali ed altro, così come i rapporti siano registrati in un modo rintracciabile tale da permettere una facile verifica da parte delle competenti autorità.

### Misurazioni strumentali

- 5.4 Le misurazioni strumentali vengono effettuate nel sito usando strumentazione fissa o mobile. Le condizioni autorizzative dovrebbero specificare:
- che la strumentazione deve rispondere alle caratteristiche di prestazione definite dalle autorità competenti (dove esistano) per una strumentazione adeguata;
  - le esatte localizzazioni in cui eseguire le misurazioni;
  - un periodo di preavviso (ad esempio due settimane) da fornire alle autorità competenti da parte dell'organizzazione sulla sua intenzione di eseguire misurazioni periodiche (discontinue) tali da utilizzare strumento portatili per i quali non ci sono date programmate;
  - metodi e frequenza per la taratura degli strumenti;
  - requisiti per la manutenzione degli strumenti;
  - i requisiti per la registrazione dei dati (ad esempio, elettronica, automatica o manuale) incluse le istruzioni per identificare univocamente le date e l'ora di inizio e di conclusione delle misurazioni, la posizione della misurazione, la data dell'ultima taratura e gli eventuali commenti, ad esempio problemi tecnici che originano difformità nella misurazione.
  - i requisiti per la conservazione delle registrazioni riguardanti taratura degli strumenti, manutenzione e registrazione dei dati;
  - le disposizioni per il trattamento dei dati e la relazione sui risultati.

### Campionamento

- 5.5 Campioni per le analisi di laboratorio possono essere raccolti in continuo utilizzando tempi fissi o campionatori proporzionali al flusso o periodicamente (in modo discontinuo) utilizzando sistemi manuali. Le condizioni autorizzative dovrebbero specificare:
- la posizione esatta dove i campioni devono essere prelevati – può essere utile identificare tutti i punti di emissione;
  - il periodo di preavviso (ad esempio, due settimane) da comunicare alle autorità competenti da parte dell'organizzazione sulla sua intenzione di prelevare campioni;
  - i requisiti per un accesso sicuro ai punti di campionamento;
  - la frequenza con cui i campioni devono essere prelevati, inclusa qualsiasi restrizione in relazione alla pianificazione del ciclo del processo, carico del processo, composizione del materiale di rifornimento/alimentazione;
  - il metodo di campionamento e/o la strumentazione;
  - il tipo di campionamento per esempio intervallo automatico o proporzionale al flusso, prelievi manuali;
  - la dimensione dei campioni individuali e regole di possibile miscelazione per fornire campioni misti;
  - il tipo di campione, come ad esempio campioni per l'analisi di una singola o di più sostanze;

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

- le istruzioni per proteggere chimicamente, conservare e trasportare i campioni;
- le istruzioni per la conservazione delle registrazioni, che può essere basata sull'uso di formati cartacei o elettronici. I formati possono includere:
  - un unico numero di identificazione del campione assegnato da un numero sequenziale di registro;
  - data e ora del campionamento;
  - posizione del campionamento;
  - tipo di campione;
  - nome dell'operatore;
  - strumento di campionamento;
  - conservazione del campione (se applicabile);
  - dettagli del processo;
  - commenti dell'operatore.

### Analisi

5.6 Le analisi vengono di solito effettuate in un laboratorio in condizioni controllate. I requisiti per l'organizzazione dovrebbero specificare:

- le sostanze da analizzare;
- il metodo di analisi, inclusi il limite di rilevabilità ed ogni particolare limitazione;
- i requisiti dello standard di prestazione (ad esempio, accreditamento secondo lo Standard Europeo 45001) per il laboratorio che deve effettuare l'analisi attinenti allo standard;
- le istruzioni per la conservazione delle registrazioni per fornire un percorso verificabile dal ricevimento del campione al rapporto sui risultati. Queste possono includere:
  - l'assegnazione di un unico numero di laboratorio correlato al numero del campione;
  - data ed ora di ricevimento del campione;
  - formale apposizione di una sigla per il trasferimento dei campioni a una definita "catena di custodia";
  - data ed ora dell'analisi;
  - metodo analitico;
  - eventuali commenti, incluse non conformità rispetto al metodo specificato.

### Attività del processo/impianto

5.7 Dovrebbe essere richiesto di produrre relazioni riguardanti le attività del processo/impianto e sulla manutenzione della strumentazione usata per la sorveglianza o comunque attinente al momento dell'effettuazione delle misurazioni. Queste dovrebbero includere informazioni sulle attività abituali così come su scostamenti, disturbi o fermate.

### Trattamento dei dati e relazione

5.8 Una considerevole mole di dati può essere generata dall'organizzazione mentre effettua la sua auto-sorveglianza. Questo può avvenire in particolare quando viene utilizzata una strumentazione di sorveglianza in continuo. Il trattamento dei dati può essere necessario per calcolare le medie mediate su intervalli temporali, i valori percentili e simili, che sono da comunicare alle autorità competenti per un confronto con limiti numerici o emissioni autorizzate e gli standard di qualità ambientali. Dovrebbero essere specificati:

- i calcoli adeguati per il trattamento dei dati;
- i requisiti della relazione, compresi formato e frequenza;
- i requisiti per la sigla di approvazione delle relazioni da inviare alle autorità competenti;

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

- i requisiti per la conservazione delle registrazioni e per il pubblico accesso.

5.9 Relazioni pro-forma sono strumenti utili per la standardizzazione dei formati delle relazioni e possono essere adattati per trasferimenti elettronici, quando accettabile, alle autorità competenti tramite e-mail o dischi. Essi dovrebbero essere siglati per approvazione ad un alto livello di direzione e responsabilità.

## 6. RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

6.1 Come discusso ai punti 2.1 e 2.3, i doveri complessivi delle autorità competenti e dell'organizzazione non si modificano in un regime di auto-sorveglianza. Le autorità competenti sono responsabili di accertare che l'organizzazione sia conforme alle leggi, regolamenti, autorizzazioni e prescrizioni delle autorizzazioni, incluse quelle che specificano i requisiti per l'auto-sorveglianza. Allo scopo di ottenere questo, le autorità competenti devono:

- definire o approvare i programmi di auto-sorveglianza;
- definire o approvare gli standard di misurazione specificati ed requisiti qualitativi;
- verificare la conformità a regolamenti, autorizzazioni e prescrizioni autorizzative, ed altri limiti pertinenti;
- sorvegliare gli accordi di auto-sorveglianza da parte dell'organizzazione;
- verificare l'affidabilità dell'organizzazione (ad esempio, conducendo verifiche indipendenti).

6.2 Le autorità competenti devono approvare il programma di auto-sorveglianza, che può divenire un documento pubblicamente disponibile, specificare gli standard ed i requisiti di qualità per l'auto-sorveglianza che devono essere raggiunti dall'organizzazione ed assicurare che le possibilità di inganno o frode sono minimizzate.

6.3 Allo scopo di assicurare che l'auto-sorveglianza provveda dati affidabili, le autorità competenti devono specificare gli standard ed i requisiti di qualità. Questo può essere raggiunto al meglio lavorando insieme con altri organismi come organizzazioni che emettono standards organismi di accreditamento allo scopo di costituire una infrastruttura per misurazioni di qualità che copra:

- standard di prestazione per strumenti di sorveglianza e di approvazione di tipo, o certificazione di prodotto, o altri sistemi che forniscano assicurazione equivalente;
- i requisiti per la taratura in situ e la qualificazione degli strumenti;
- standards di prestazione e schemi di accreditamento per personale ed organizzazioni che effettuano campionamento manuale, misurazioni periodiche con strumenti portatili e taratura degli strumenti fissi;
- metodi standard di campionamento e analisi;
- requisiti di assicurazione qualità per analisi di laboratorio, che sono sviluppati al meglio dall'accREDITAMENTO di terza parte a fronte dello Standard Europeo EN 45011;
- trasferimento e conservazione sicuri dei dati;
- proficiency test, inclusa l'analisi di campioni comuni (Round Robin Test) e procedure controllo di qualità interno del laboratorio.

6.4 Le autorità competenti riceveranno periodicamente relazioni di auto-sorveglianza dall'organizzazione. Queste dovrebbero fornire informazioni riassuntive, dopo l'elaborazione dei dati, in un formato che permetta un facile confronto con i limiti autorizzativi. In aggiunta le autorità competenti dovrebbero esaminare la conservazione delle registrazioni, incluso campionamento e quaderni di analisi, metodiche le registrazioni dell'auto-sorveglianza dell'organizzazione, inclusi i fogli di registrazione che riguardano campionamento, analisi e controllo strumentale, e i calcoli per l'elaborazione dei dati.

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

- 6.5 Come parte delle attività delle autorità competenti nel sito, le procedure per l'auto-sorveglianza dell'organizzazione dovrebbero essere esaminate. Aspetti particolari che richiedono un esame critico sono:
- il posizionamento e funzionalità degli strumenti fissi;
  - registrazioni che confermano la manutenzione e taratura della strumentazione fissa e mobile e degli strumenti di campionamento;
  - procedure di campionamento manuale;
  - procedure analitiche;
  - metodi di acquisizione dei dati ad esempio computer, carte e analogamente per gli strumenti;
  - calcoli per l'elaborazione dei dati;
  - competenza professionale, inclusa la formazione, del personale coinvolto.
- 6.6 Gli aspetti più tecnici della verifica riguardante il corretto funzionamento degli strumenti, la corretta applicazione delle procedure di campionamento manuale delle emissioni convogliate e le procedure analitiche possono richiedere l'uso di un gruppo di specialisti.
- 6.7 Le autorità competenti dovrebbero anche organizzare una sorveglianza indipendente da effettuare per indagare l'affidabilità dei dati dell'auto-sorveglianza. Tale sorveglianza indipendente dovrebbe includere:
- la taratura degli strumenti
  - campionamento e analisi
  - analisi di frazioni o repliche di campioni provenienti dall'auto-sorveglianza.
- 6.8 Lo scopo, la frequenza e l'estensione della sorveglianza indipendente da parte delle autorità competenti dovrebbero essere proporzionate a quelle effettuate dall'organizzazione nel corso della propria auto-sorveglianza in modo da evitare inutili duplicazioni. La sorveglianza indipendente da parte delle autorità competenti dovrebbe essere guidata da una valutazione basata sul rischio di:
- affidabilità del sistema di auto-sorveglianza dell'organizzazione;
  - pericolo per l'ambiente derivante dalle normali attività;
  - storia della conformità dell'organizzazione.

## 7. CONCLUSIONI

- 7.1 Nella sorveglianza dei processi industriali, le loro emissioni ed il loro impatto sull'ambiente sono gli elementi chiave per un controllo da parte degli enti preposti. Questo documento analizza i benefici, scopi e considerazioni legali relative all'auto-sorveglianza dell'organizzazione. Esso fornisce una guida nel formulare requisiti cogenti ed il ruolo delle autorità competenti. Esso mette in evidenza particolarmente le misurazioni delle emissioni, ma è anche riconosciuto che è necessario verificare il processo, i sistemi di gestione e l'organizzazione di un insediamento.
- 7.2 L'auto-sorveglianza può coprire tutte le forme di emissioni del processo in aria, acqua e terreno. La sorveglianza può anche includere un'ampia varietà di tecniche di misurazione, incluso l'uso di strumenti fissi e mobili, campionamento ed analisi di laboratorio.
- 7.3 Sono fornite indicazioni sul modo di abbozzare requisiti cogenti per l'auto-sorveglianza allo scopo di minimizzare le possibilità di frode, negligenza e incomprensioni da parte dell'organizzazione.
- 7.4 Sono fornite anche indicazioni sul ruolo delle autorità competenti nell'approvazione dei programmi di sorveglianza dell'organizzazione, specificando standard e requisiti di qualità,

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

modalità di ispezione modalità di auto-sorveglianza dell'organizzazione e attuazione di un insieme proporzionato di attività di sorveglianza indipendente.

- 7.5 A motivo dei suoi benefici, l'auto-sorveglianza si sta verosimilmente sviluppando in un requisito importante della legislazione ambientale EU. La Direttiva Europea sulla Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento già prevede la sua introduzione nelle autorizzazioni. Tuttavia l'auto-sorveglianza con costituisce un auto-controllo e le autorità competenti restano responsabili per accertare la conformità e far rispettare la legislazione ambientale.

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

1.1. Contributi a questo documento

Stuart Newstead	Environment Agency, England and Wales
Chris Booth	Environment Agency, England and Wales
Inga Birgitta Larsson	Swedish Environmental Protection Agency, Sweden
Markku Hietamäki	Ministry of the Environment, Finland
Franz Graßmann	Amt für Immissionsschutz Wünsdorf, Land Brandenburg, Germany
Andreas Wasielewski	Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, Germany
Rob Bakx	Province of Noord-Holland / Association of Provinces, the Netherlands
Torkil Groving	Danish Environmental Protection Agency, Denmark
Ingeborg Fiala	Federal Ministry of Environment, Youth and Family, Austria
Gunter Dussing	Amt der Salzburger Landesregierung, Austria
Jean-Pierre Janssens	Brussels Institute for Environmental Management, Brussels, Belgium
Frans van de Maele	Environment, Nature, Land and Water Administration, Flanders, Belgium
Guido Palma	National Environment Protection Agency, Italy
Dara Lynott	Environmental Protection Agency, Ireland
Leonor Cartaxo	Inspectorate General for the Environment, Portugal
Anna Magro e Silva	Inspectorate General for the Environment, Portugal
Betske Goinga	IMPEL Secretariat
Hans van der Lee	Province of Gelderland, Association of Provinces, The Netherlands

## CONFINI DEL SGA

Le leggi applicabili ai processi di un'Organizzazione spesso presentano sovrapposizioni tra aspetti ambientali e aspetti legati a Salute e Sicurezza dei lavoratori, in particolare il rischio di incendio. Poiché l'argomento Salute e Sicurezza dei lavoratori fa riferimento ad una diversa norma di certificazione OHSAS 18001, SINCERT ha inserito nel documento RT 09 sezione apposita per fornire una guida agli Auditor su quali sono gli aspetti che devono comunque essere presi in considerazione nel corso di un audit condotto a fronte della norma UNI EN ISO 14001, avendo parziali sovrapposizioni tra rischi ambientali e rischi di sicurezza.

### **11 Criteri per la definizione del confine tra requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, ai fini delle verifiche di conformità alla norma ISO 14001**

Questo capitolo contiene i criteri che sono stati definiti a fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a SINCERT dagli OdC e dal mercato, affinché sia definito un limite operativamente preciso tra i requisiti applicabili ai SGA ed i requisiti applicabili ai sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SCR).

Detti criteri riguardano sia gli aspetti da trattare, ovvero le attività da sottoporre a controllo operativo, sia i requisiti legislativi da considerare e applicare nell'ambito del sistema di gestione ambientale. Precisato che, alla luce delle considerazioni di cui al precedente Capitolo 3, il rispetto della legislazione applicabile è sostanzialmente considerato un prerequisito per la certificazione - e questo vale sia per lo schema SGA, sia per quello SCR - l'obiettivo principale è assicurare il mercato che gli Organismi applichino criteri omogenei nelle verifiche.

In quest'ottica, si raccomanda vivamente agli OdC di chiarire nei propri contratti e/o nei regolamenti applicabili ai diversi schemi di certificazione l'oggetto degli audit che verranno condotti.

#### **11.1 I requisiti delle norme di riferimento**

La definizione di "ambiente" riportata al capitolo 3.5 della norma UNI EN ISO 14001, recita:

*"il contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.*

*Nota: in questo caso il contesto si espande dall'interno di una organizzazione al sistema globale".*

I requisiti della norma ISO Guide 66.

Al punto 4.1.1.3 viene riportato:

*"The criteria against which the EMS of an applicant is assessed shall be those outlined in the EMS standards or other normative documents relevant to the function performed (...)"*

Al punto 4.1.1.4 viene riportato:

*"The certification/registration body shall confine its requirements, assessment and decision on certification/registration to those matters specifically related to the scope of the certification/registration being considered".*

Al punto 5.3.1, la guida riporta:

*"The audit team shall assess the EMS of the organization covered by the defined scope against all applicable certification/registration requirements (...)"*.

#### **11.2 Criteri generali**

Gli OdC svolgono una verifica indipendente per accertare la conformità di una Organizzazione ai requisiti della norma di riferimento UNI EN ISO 14001. Questa riporta in premessa di non contenere alcun requisito inerente gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro.

Si ritiene pertanto che ciò che riguarda tali aspetti non debba essere oggetto degli audit né delle relative valutazioni.

La verifica condotta nello schema UNI EN ISO 14001 riguarda il solo sistema di gestione ambientale, indicato nel contratto tra OdC e l'Organizzazione e per il quale l'OdC deve dimostrare la propria competenza all'Ente di accreditamento.

Si raccomanda quindi agli OdC di indicare ai propri auditor di valutare l'opportunità di esprimersi su aspetti che esulano dal campo di applicazione del SGA, solo se chiamati a ciò da terzi e mai di propria iniziativa.

#### **11.3 Definizione del confine tra i due schemi**

La definizione di "ambiente" riportata sopra, in particolare il contenuto della "nota", può essere utilizzata per orientare la definizione del confine nei casi dubbi.

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

In effetti l'inquinamento ambientale può anche avere origine dall'interno dei luoghi di lavoro o degli impianti, ovvero dall'interno di una Organizzazione.

In generale si afferma che rientra nel campo di applicazione dello schema UNI EN ISO 14001 tutto quanto legato ad aspetti ambientali che possono uscire all'esterno comportando impatto sull'ambiente, compreso ovviamente l'uomo, sempre che si trovi al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Si richiede quindi di verificare la conformità legislativa e gli altri requisiti della norma di riferimento (in particolare il controllo operativo) in relazione a tutti gli aspetti i cui impatti, anche se originati dall'interno dell'azienda, possono propagarsi all'esterno dei confini del sito industriale (2).

La Tabella riportata nella pagina seguente, fornisce alcune indicazioni di massima per valutare se un aspetto sia da considerare o meno nel campo di applicazione dei requisiti della norma ISO 14001.

In altri casi qui non specificati, è responsabilità dell'OdC decidere, tenendo conto degli orientamenti precedentemente espressi.

In ogni caso l'OdC deve limitare i suoi requisiti, le attività di valutazione e le decisioni sulla certificazione a quegli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa. Ne consegue che – nella valutazione della conformità del sistema di gestione ambientale – l'Auditor è tenuto, per contratto, ad accertare il soddisfacimento dei soli requisiti previsti dalla Norma ISO 14001. Pertanto, qualora nel corso della verifica ispettiva l'Auditor dovesse riscontrare il mancato rispetto di un requisito relativo a sistemi di gestione diversi da quello ambientale (e che non abbia un'influenza diretta sull'ambiente), tale violazione non potrà essere formalizzata come non conformità del sistema oggetto di valutazione. Tuttavia, si raccomanda all'auditor di registrare suddetta violazione, comunque rilevata, a latere della documentazione ufficiale della verifica e trasmetterla all'organizzazione sottoposta ad audit e all'OdC.

(2) Sono esclusi gli infortuni ai lavoratori e le malattie professionali in quanto campo di applicazione specifico delle sicurezza e igiene sul lavoro.

<b>Aspetto</b>	<b>Da considerare requisito di SGA</b>
Licenza Edilizia	Da considerare nei casi in cui vi sia impatto ambientale (es. aree sotto vincolo paesaggistico)
Agibilità	NO
Industrie insalubri	SI
Incidenti rilevanti (Seveso bis)	SI
CPI	SI
Documento di valutazione dei rischi (art. 4 Dlgs 626/94)	NO
Valutazione esposizione personale al rumore (Dlgs 277/91)	NO – può essere richiesto in quanto riporta misure di rumorosità di macchine ed impianti, ovunque siano situati.
Impianti di messa a terra	NO (aspetto di sicurezza e preliminare al conseguimento del CPI)
Conformità impianti elettrici e termoidraulici (L46/90)	NO (aspetto di sicurezza e preliminare al conseguimento del CPI)
Libretti caldaie DPR 412/93)	SI
Verifiche apparecchi a pressione	NO – può essere richiesto nei casi in cui possibili incidenti possano avere ripercussioni all'esterno
Concentrazione di inquinanti in ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui inquinanti possano disperdersi all'esterno
Livello di campo elettrico e magnetico in ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui l'inquinamento possa disperdersi all'esterno

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Manipolazione, identificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi	SI
Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro (nota: Dlgs 277/91)	NO - può essere richiesto nei casi in cui l'inquinamento possa disperdersi all'esterno; esclusi i requisiti specifici sulla sicurezza dei lavoratori
Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell'ambiente esterno	SI
DPI personale	NO
DPI appaltatori	NO
ADR	SI
Radioattività	SI
Sostanze lesive dello strato di ozono	SI
PCB/PCT	SI
HACCP	NO

Sincert, pur rispettando la responsabilità dell'OdC sulla certificazione, raccomanda che gli ispettori degli OdC e gli OdC stessi non utilizzino i rilievi relativi a sistemi di gestione diversi da quello ambientale per valutare la conformità alla UNI EN ISO 14001 .

## CONCLUSIONI

### LE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE

Deve essere l'obiettivo di tutte le Parti interessate quello di mantenere la credibilità ed il valore di una Certificazione Ambientale, con tutte le caratteristiche di affidabilità che ne derivano per l'Organizzazione che l'ha ottenuta, investendo risorse per lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale basato sulla conformità legislativa.

La possibilità per un'Organizzazione di poter utilizzare una Certificazione Ambientale come elemento di competitività nei confronti dei propri concorrenti, non deve in nessun modo configurarsi come uno strumento di concorrenza sleale.

Iniziative di informazione/sensibilizzazione dei clienti finali da parte di Organi istituzionali dovrebbero rientrare nelle Politiche Economiche Nazionali, divulgando presso il cittadino, non tecnicamente competente in fatto di norme volontarie, il significato di acquistare prodotti o servizi forniti da Organizzazioni che dispongono di un SGA certificato.

Tali iniziative dovrebbero tendere ad evidenziare l'affidabilità di tali Organizzazioni, derivante dalla capacità di tenere sotto controllo i rischi ambientali legati dai loro processi, ottemperando alle leggi applicabili e mirando ad un miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali, mantenendo la capacità di essere competitive, conseguendo utili e salvaguardando posti di lavoro.

## APPENDICE

Tra gli addetti ad EMAS (APAT, ARPA e collaboratori) è diffusa l'opinione che i SGA certificati a fronte della norma ISO 14001 non assicurino il rispetto della conformità legislativa, come richiede EMAS, che prevede, in fase di registrazione, un parere positivo di conformità legislativa da parte dell'ARPA competente.

In realtà, come risulta da tutti i documenti che regolano le attività degli Organismi di Certificazione accreditati, la verifica della conformità legislativa dell'Organizzazione è tra le attività fondamentali della Fase 1 dell'Audit di certificazione: se le evidenze sono negative, il procedimento di certificazione viene sospeso. In fase di mantenimento, evidenze di non conformità legislativa conducono al rilascio di non conformità critiche che, se non risolte in tempi brevi, conducono alla sospensione della certificazione. Tale valutazione è compito dell'Auditor incaricato.

Occorre dire che a volte per le Organizzazioni è molto difficile, causa ritardi della Pubblica Amministrazione, concludere le procedure autorizzative previste, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'attività.

Esempio eclatante è l'ottenimento del CPI (Certificato prevenzione Incendi) da parte dei Vigili del Fuoco. Senza entrare nel merito dei motivi di tale situazione, si è dovuto prendere atto del dato di fatto e per poter considerare certificabili Organizzazioni che per tutto il resto sono assolutamente conformi, si è dovuto prevedere un percorso che tenga conto di tale difficoltà.

A tale proposito sia SINCERT che il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit hanno dato delle precise indicazioni sul come procedere per la certificazione/registrazione dei SGA.

I due documenti vengono riportati integralmente per permettere un confronto tra i due approcci.

## RT 09

### **6 Prescrizioni per la conduzione di verifiche efficaci ed omogenee in relazione al possesso del certificato prevenzione incendi (CPI) da parte delle organizzazioni che richiedono la certificazione UNI EN ISO 14001**

La prevenzione incendi costituisce un aspetto con ricadute "ambientali" e come tale è ritenuto pertinente all'applicazione della norma UNI EN ISO 14001. Le attività rientranti nel campo di applicazione delle normative antincendio sono quelle indicate in allegato al D.M. 16/02/1982 e quelle indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26/05/1959 n. 689 (riprese dal D.P.R. 29/07/1982 e dalla circolare n. 9 del 05/05/1998 chiarimenti applicativi al D.P.R. 37/98). I provvedimenti legislativi citati identificano le tipologie di attività per le quali è obbligatorio il possesso del CPI per l'esercizio dell'attività (attività soggette al controllo dei VVF).

Il D.Lgs. 334/99 stabilisce, agli articoli 2, 5 e 8, l'obbligo per determinate tipologie produttive di trasmettere la "notifica" e di predisporre il "rapporto di sicurezza" al "comitato" di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 334/99.

L'articolo 26 comma 2 del D.Lgs. 334/99 e l'articolo 4 del D.M. 19/03/2001 prevedono per le aziende soggette contemporaneamente all'obbligo del rapporto di sicurezza (articolo 8 D.Lgs. 334/99) e al controllo dei VVF (si veda D.M. 19/03/2001, articolo 1), l'unificazione dei procedimenti.

#### **6.1 Organizzazioni non soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99**

Il procedimento con cui il Comando Provinciale dei VVF rilascia i CPI prevede:

- la presentazione di un progetto di adeguamento da parte dell'organizzazione;
- l'esame del progetto da parte dei VVF ed eventuale richiesta di integrazioni;
- l'approvazione del progetto da parte dei VVF;
- l'esecuzione di opere e interventi da parte dell'organizzazione;
- la richiesta di sopralluogo da parte dell'organizzazione al Comando provinciale VVF;
- il sopralluogo da parte dei VVF;
- il rilascio del CPI da parte dei VVF;

Ai fini dell'adozione di un comportamento omogeneo da parte di tutti gli OdC accreditati si ricorda che:

1) per le attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 37/98, dopo 45 giorni dalla presentazione dell'esame progetto senza approvazione esplicita da parte dei VVF, la domanda deve intendersi respinta e deve pertanto essere ripresentata;

2) I Nulla Osta Provvisori (NOP) possono ancora essere validi, ma solo se dalla data del loro rilascio l'attività dell'organizzazione non ha subito modifiche;

3) Per le attività di cui al D.M. 16/02/1982 e per le attività soggette a dichiarazione (non ricomprese nell'allegato del D.M. 16/02/1982, il procedimento con cui il Comando Provinciale dei VVF rilascia i CPI è stabilito dal D.P.R. 12/01/98 n. 37 e prevede altri obblighi / opportunità, ovvero, dopo aver ottenuto l'approvazione del progetto ed aver eseguito le opere e gli interventi:

*"l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività".*

Prima di decidere di rilasciare la certificazione occorre comunque verificare:

- che l'Organizzazione abbia ricevuto conferma scritta di approvazione del progetto da parte dei VVF;
- che eventuali richieste di integrazioni dei VVF siano state evase con tempestività e completezza;
- che i lavori di adeguamento siano in corso di esecuzione secondo quanto stabilito nel progetto, in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VVF, con tempestività e completezza;
- che tutte le attività che l'organizzazione ha in essere e soggette al controllo dei VVF siano ricomprese nel procedimento amministrativo, ovvero nel progetto presentato ai VVF e nei documenti autorizzativi (NOP o CPI) e, nel caso di NOP, che le attività non abbiano subito modifiche dopo la data di rilascio del NOP.

Se una delle verifiche di cui sopra evidenzia un esito negativo, l'Organizzazione non può essere certificata e l'OdC deve richiedere la reazione dell'Organizzazione prima di rilasciare il certificato.

Quindi, in fase di certificazione, si possono presentare i seguenti casi tipici ( fattispecie non esaustive):

- a) L'Organizzazione non dispone di NOP, CPI o "*dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità*" ai sensi del DPR 37/98; il progetto non è stato presentato dall'organizzazione ai VVF oppure è stato bocciato. In questo caso l'OdC non può procedere alla certificazione.
- b) L'Organizzazione non dispone di NOP, CPI o "*dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità*" ai sensi del D.P.R. 37/98; il progetto è stato presentato da meno di 45 giorni prima della verifica dell'OdC ma non è stato approvato. In questo caso l'OdC non può procedere alla certificazione.
- c) L'Organizzazione non dispone di NOP, CPI o "*dichiarazione di conformità*" ai sensi del D.P.R. 37/98; il progetto è stato presentato ed è stato approvato dai VVF. In questo caso l'OdC può procedere sotto propria responsabilità alla certificazione ma deve verificare l'avviamento e la corretta conduzione dei lavori previsti dal progetto.

Nell'assumere la decisione di certificare un'organizzazione nelle condizioni in esame, l'OdC dovrà verificare che il SGA abbia correttamente preso in carico la gestione del transitorio:

- considerando nella valutazione degli aspetti ambientali quelli legati alla natura ed entità dei rischi residui in funzione degli interventi ancora da realizzare;
- attuando opportune azioni preventive, a seguito dell'identificazione delle emergenze legate alla situazione particolare, allo scopo di compensare i rischi residui;
- definendo un programma con fasi e tempi per il completamento dei lavori previsti e la presentazione della "*dichiarazione di conformità*".

L'OdC deve monitorare nel tempo, eventualmente con verifiche supplementari o sorveglianze pianificate allo scopo, il comportamento dell'organizzazione nei riguardi della pratica antincendio. Per le Organizzazioni già in possesso di una certificazione ISO 14001 si applica il principio secondo cui, prima di avviare qualsiasi nuova attività soggetta al controllo dei VVF, l'azienda deve prima avere ricevuto il CPI oppure deve aver presentato la "*dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità*" prevista dal D.P.R. 12/01/98 n. 37 e deve possedere la ricevuta rilasciata dai VVF.

Nel caso un'Organizzazione certificata eserciti un'attività/impianto soggetto al controllo dei VVF al di fuori delle condizioni sopra esposte, l'OdC deve emettere una non conformità tale da richiedere una reazione immediata da parte dell'Organizzazione stessa, con eventuale verifica supplementare, pena la sospensione o la revoca della certificazione a discrezione dell'OdC.

## **6.2 Organizzazioni soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99**

Fermi restando tutti gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 19/03/2001, in questo caso il procedimento presso il "comitato" per gli accertamenti relativi alla notifica integra quello presso i VVF per il rilascio del CPI.

I tempi per il primo procedimento sono fissati in 4 mesi dall'articolo 26 del D.Lgs. 334/99 e non è introdotto il "*silenzio diniego*". E' quindi possibile che Organizzazioni che abbiano avviato correttamente i procedimenti di cui sopra, non ricevano risposte dagli Enti competenti per periodi significativi. Si ritiene pertanto che, in questi casi, valgano i principi di cui ai primi paragrafi del presente Capitolo e, nei casi di aziende non soggette a notifica, non si applichi invece quanto sopra previsto in relazione al CPI.

Pertanto l'OdC dovrà verificare che l'organizzazione:

- abbia avviato la pratica almeno 6 mesi prima del rilascio della certificazione;
- continui a seguire con tempestività la pratica, trasmettendo agli organi competenti (Comitato e Comando) le istanze ed i documenti previsti dalla legge e sollecitando gli enti competenti per quanto di propria competenza;
- abbia in essere gli interventi e dispositivi previsti dal Rapporto di Sicurezza.

## **POSIZIONE DEL COMITATO ECOLABEL ECOAUDIT SUL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)**

Rev. 0 del 19 dicembre 2002

Nel corso di alcune attività di istruttoria propedeutiche alla registrazione EMAS è emerso che non sempre sono soddisfatti formalmente gli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di prevenzione incendi. Un ulteriore approfondimento della materia ha evidenziato che il DPR 37/98 introduce un procedimento che, in estrema sintesi, prevede:

- la presentazione alla competente struttura dei VV.F di un progetto di adeguamento per realizzare le condizioni di prevenzione incendio;
- l'emissione, da parte della competente struttura dei VV.F, del parere di conformità di tale progetto alla normativa antincendio;
- la realizzazione delle opere;
- la richiesta di sopralluogo al comando dei VVF, corredata dalla eventuale attestazione da parte dell'interessato che sono state rispettate le prescrizioni vigenti da disporre in attesa dello stesso;
- l'esecuzione di un sopralluogo da parte dei VV.F per accertare l'esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti;
- il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta definitivo all'esercizio delle attività.

Considerato che:

- diverse organizzazioni potenzialmente interessate alla registrazione EMAS non possiedono il CPI a causa dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi di adeguamento,
- la problematica è stata portata all'attenzione di questo Comitato da parte di alcuni Verificatori Ambientali accreditati (VA),
- una organizzazione che richiede la registrazione EMAS deve (Regolamento EMAS all. 1 sez. A .4.7) definire provvedimenti atti ad individuare e ad intervenire in situazioni di emergenza ed a prevenire ed attenuare gli impatti ambientali che ne possono conseguire,

questo Comitato ritiene di dover fornire ai Verificatori Ambientali accreditati le condizioni minime per procedere, previa verifica, alla convalida della Dichiarazione Ambientale (DA).

### **Organizzazioni soggette al Decreto legislativo 334 del 17/8/99 e che non possiedono il CPI:**

Deve essere soddisfatto il comma 6 dell'art. 4 del DM del Ministero dell'Interno del 19/3/01 (GU 80 del 5/4/01); le pertinenti informazioni vanno inserite nella DA nella parte dedicata alla gestione delle emergenze.

### **Organizzazioni non soggette al Decreto legislativo 334 del 17/8/99 e che non possiedono il CPI o che non hanno presentato la dichiarazione (art 3 p.to 5 DPR 37/98):**

L'organizzazione deve aver:

- presentato alla competente struttura dei VV.F il progetto di adeguamento per realizzare le condizioni di prevenzione incendio e deve aver ricevuto, con esito positivo, il relativo parere di conformità;
- evaso eventuali richieste di integrazione dei VV.F;
- avviato i lavori di adeguamento secondo quanto stabilito nel progetto ed in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VV.F;
- definito un programma realizzativo che ne indichi le fasi ed i tempi di esecuzione;
- attuato le necessarie azioni preventive per garantire una corretta gestione del transitorio (quali ad esempio attenzione alla gestione delle emergenze, riduzione dei centri di pericolo, diminuzione carico di incendio...ecc).
- Su tali elementi l'organizzazione deve fornire adeguata informazione di sintesi inserendola nella DA nella parte dedicata alla gestione delle emergenze indicando, inoltre, la data stimata per richiedere alla competente struttura dei VV.F l'esecuzione del sopralluogo per accertare l'esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, e l'impegno, qualora l'esito del sopralluogo fosse negativo, ad adottare gli opportuni provvedimenti correttivi.

Il VA deve, inoltre, verificare la corretta conduzione dei lavori previsti dal progetto e monitorare nel tempo, eventualmente eseguendo sorveglianze ad hoc, il comportamento dell'organizzazione nei riguardi della pratica antincendio; in ogni caso, il VA dovrà tener conto nelle sue valutazioni della natura degli interventi ancora da realizzare, dello stato di avanzamento del progetto, della natura e dell'entità dei rischi residui, dell'esistenza di provvedimenti tecnico gestionali compensativi dei rischi residui.

Quanto sopra vale, per quanto applicabile, anche nel caso in cui il VA debba valutare organizzazioni che:

- siano in possesso di una Autorizzazione Provvisoria come definita al comma 6 del DPR 37/98;
- possiedano il Nulla Osta Provvisorio (NOP) rilasciato ai sensi della legge 818/84, purché questo non sia scaduto e siano soddisfatti i requisiti dell'art 7 del DPR 37/98;
- abbiano apportato modifiche agli impianti, e/o ai processi/attività rispetto a quanto già approvato dai VVF.

**Casi in cui la DA non può essere convalidata:**

- organizzazione con CPI scaduto e che alla data della verifica non ha presentato domanda di rinnovo;
- organizzazione che non ha mai richiesto CPI o NOP pur rientrando tra le categorie obbligate;
- organizzazioni con il progetto approvato e che non hanno dato seguito ai lavori;
- organizzazione con sopralluogo eseguito ma che non ha avviato o non intende avviare azioni per soddisfare le prescrizioni dei VV.F;
- organizzazione che in materia non è conforme con quanto previsto dal DM 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) art. 5 e seguenti, all. VIII e Dlgs 626/94 Capo III;
- difformità fra la situazione riscontrata in sede di sopralluogo e CPI conseguito.



## **PARTE SECONDA: GLI STRUMENTI DI GESTIONE**

### **Comitato Ambiente AICQ Centronord GdL UNI EN ISO 14001:2004**

Raffaele Altomare (AEM)  
Emilia G. Catto  
Giuseppe De Santes (ITALTEL)  
Giorgio Fioravanti  
Massimo Omati (ST Microelectronics)  
Giuliano Tacconi

## PREMESSA

A partire dagli anni settanta è emersa sempre più pressante l'esigenza di norme afferenti ai sistemi di gestione della qualità. Tale esigenza, alla fine dello stesso decennio, ha prodotto il gruppo di norme internazionali della serie "ISO 9000". Nel prosieguo degli anni, sullo stesso stile delle "ISO 9000", sono nate altre norme applicabili ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000) a quelli relativi alla sicurezza (OHSAS 18000) e alla Responsabilità Sociale (SA 8000).

Le norme anzidette sono la "regolamentazione del buon senso"; infatti una organizzazione che operi in maniera efficiente ed efficace non può che attenersi alle loro indicazioni, anzi dovrebbe adottare i comportamenti previsti dalle norme anche se esse non esistessero.

Per svariati motivi che non staremo qui ad esaminare, nelle organizzazioni, questi aspetti di comune buon senso tendono a sfumare e ciò che dovrebbe essere ovvio spesso viene dimenticato.

Un esempio eclatante è quello relativo alle prescrizioni legali che un'organizzazione dovrebbe preoccuparsi di conoscere ed applicare a prescindere dalle norme che regolano i SGA.

In effetti succede che proprio le organizzazioni certificate a fronte della ISO 14001 hanno mostrato delle carenze sul tema tanto da indurre il normatore ad estrapolare il concetto della conformità legislativa dal punto 4.5.1 della norma del 1996 facendolo diventare un punto a se stante (4.5.2.1) e quindi più evidente : *"Coerentemente con il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni, l'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili. L'organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche"* il concetto è completato dal successivo punto 4.5.2.2 *"L'organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni che essa sottoscrive. L'organizzazione, se lo desidera, può combinare tale valutazione con la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali di cui al punto 4.5.2.1 o stabilire una o più procedure separate. L'organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche"* relativo alle prescrizioni diverse da quelle legali (accordi, contratti ecc.)

Il presente documento vuole essere uno strumento che indichi alcune modalità per:

- (a) individuare la normativa applicabili in materia ambientale
- (b) dare evidenza di come l'organizzazione ottempera alle prescrizioni della normativa

La presente guida è rivolta precipuamente alle PMI; le modalità operative indicate sono frutto di esperienze e conoscenze diverse e l'applicabilità andrà verificata di caso in caso ed, eventualmente, adattata alle singole realtà.

La guida è suddivisa in due parti:

1. parte generale che presenta elementi gestionali
2. parte operativa con esempi di documenti sviluppati per documentare i processi gestionali

In appendice è riportata una panoramica di quelle che sono le problematiche della conformità legislativa.

## CONFRONTO VERSIONI UNI EN ISO 14001:1996 E 2004 SUI PUNTI CHE TRATTANO LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Il confronto fra il testo della norma ISO 14001 (nella sua forma UNI EN ISO, tradotta cioè in italiano dalla versione ISO inglese da UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione) nelle edizioni 1996 e 2004, permette di rilevare come, a seguito dell'utilizzo della norma negli anni intercorsi dalla sua prima emissione, la maggior parte dei chiarimenti introdotti dall'ISO TC 207 riguardi proprio la conformità legislativa.

PUNTI NORMA UNI EN ISO 14001:		
1996	2004	Commenti
<b>Introduzione</b>	<b>Introduzione</b>	In entrambe le versioni si fa riferimento: - ad <b>un contesto di legislazione ambientale sempre più severo</b> - alla necessità di inserire strumenti di controllo quali "analisi" o "audit" nel quadro di un sistema di gestione strutturato per assicurare che le prestazioni ambientali dell'Organizzazione <b>soddisfino al presente i requisiti delle leggi e continuino a farlo</b>
<b>1 Scopo e campo di applicazione</b> Lo scopo della norma è di definire i requisiti di un SGA che permetta all'Organizzazione di formulare una politica e di stabilire degli obiettivi <b>tenendo conto delle prescrizioni legislative....</b>	<b>1 Scopo e campo di applicazione</b> Lo scopo della norma è di definire i requisiti di un SGA che permetta all'Organizzazione di formulare una politica e di stabilire degli obiettivi <b>tenendo conto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che ha sottoscritto....</b>	Si è introdotta una distinzione tra <b>prescrizioni legali cogenti e prescrizioni derivanti da altri impegni sottoscritti</b> dall'Organizzazione. Tale distinzione verrà poi ripresa nei punti successivi
<b>4.2 Politica ambientale</b> ..... c) includa un impegno ad essere conforme alla relativa <b>legislazione e regolamentazione ambientale applicabile e agli altri requisiti sottoscritti</b> dall'organizzazione; .....	<b>4.2 Politica ambientale</b> ..... c) includa un impegno al rispetto delle <b>prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive</b> , che riguardano i propri aspetti ambientali; .....	Nella versione 2004 si fa riferimento non a legislazione ambientali, <b>ma a prescrizioni riguardanti gli aspetti ambientali</b> dell'Organizzazione.

LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004

PUNTI NORMA UNI EN ISO 14001:		
1996	2004	Commenti
4.3.2 Prescrizioni legali e altre	4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni ..... b) determinare <b>come tali prescrizioni si applicano</b> ai propri aspetti ambientali.	Oltre che identificare ed avere accesso alle prescrizioni, l'Organizzazione deve anche definire come tali prescrizioni si applichino ai suoi aspetti ambientali, assicurandosi poi che siano tenute in considerazione in tutte fasi del SGA.
4.3.3 Obiettivi e traguardi 4.3.4 Programma/di gestione ambientale	4.3.3.Obiettivi, traguardi e programmi/i <i>(i due punti sono stati unificati)</i>	<i>Non c'è una sostanziale differenza tra le due versioni: quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e traguardi, un'organizzazione <b>deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che l'organizzazione stessa sottoscrive</b></i>
4.5.1 Sorveglianza e misurazioni ..... <i>L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura che consenta di valutare periodicamente <b>la conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili.</b></i>	4.5.1 Sorveglianza e misurazione	
	4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni 4.5.2.1 <b>Coerentemente con il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni, l'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili.</b> <i>L'organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.</i> 4.5.2.2 <b>Altre prescrizioni</b> <i>L'organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni che essa sottoscrive</i>	<i>Il requisito della valutazione periodica della conformità è stato estratto dall'insieme dei punti presenti nella versione precedente al 4.5.1 e inserito in un punto a parte, il 4.5.2, suddiviso in due sottopunti, il primo dei quali (4.5.2.1) riguarda <b>il rispetto delle prescrizioni legali applicabili</b>, il secondo (4.5.2.2) riguarda il rispetto delle altre prescrizioni sottoscritte volontariamente. In entrambi i casi <b>si deve dare evidenza con registrazioni dell'avvenuta valutazione.</b></i>  <i>L'impegno alla conformità legislativa, espresso nella Politica, deve essere attuato e tenuto sotto controllo.</i>


**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

<b>PUNTI NORMA UNI EN ISO 14001:</b>		
<b>1996</b>	<b>2004</b>	<b>Commenti</b>
<b>4.6 Riesame della direzione</b>	<p><b>4.6 Riesame della direzione</b></p> <p><i>Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere:</i></p> <p>a) <i>i risultati degli audit interni e <b>delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive;</b></i></p> <p>b) <i>.....</i></p>	<p><i>Nella versione 2004 il contenuto minimo del Riesame della Direzione è stato esplicitato in 8 punti, il primo dei quali comprende i risultati degli audit interni e della valutazione della conformità alle prescrizioni legali.</i></p>

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

<b>APPENDICE UNI EN ISO 14001:2004</b>				
	<b>§</b>	<b>TITOLO</b>	<b>PARTE DEL PARAGRAFO INERENTE ALLE PRESCRIZIONI LEGALI</b>	<b>COMMENTI</b>
1	A.1.	Requisiti generali	<b>c) identificare le prescrizioni legali applicabili e.....</b>	
2	A.1	Requisiti generali	post g) ..... analisi ambientale dovrebbe coprire ..... l'identificazione delle <b>prescrizioni legali applicabili e.....</b>	
3	A.2	Politica ambientale	.... l'impegno della direzione al rispetto delle <b>prescrizioni legali applicabili e .....</b>	
4	A.3.2.	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	L'organizzazione deve identificare le prescrizioni legali..... Queste possono comprendere: <b>a) prescrizioni legali</b> nazionali ed internazionali	
5	A.3.2.	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	L'organizzazione deve identificare le prescrizioni legali..... Queste possono comprendere: <b>b) prescrizioni legali</b> regionali, provinciali e di altre autorità specifiche	
6	A.3.2.	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	L'organizzazione deve identificare le prescrizioni legali..... Queste possono comprendere: <b>c) prescrizioni legali</b> locali	
7	A.3.2.	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	La determinazione di come le <b>prescrizioni legali</b> ..... si applicano .....di solito si effettua nel processo di identificazione di tali prescrizioni. Pertanto può non risultare necessario avere una procedura specifica o aggiuntiva .....	
8	A.4.4	Documentazione	La decisione di documentare .....dovrebbe essere basata su fattori quali: ..... - la necessità di dimostrare il <b>rispetto delle prescrizioni legali</b> .....	
9	A.5.2	Valutazione del rispetto delle prescrizioni legali	L'organizzazione dovrebbe essere in grado di dimostrare che ha valutato il rispetto delle <b>prescrizioni legali identificate.....</b>	
10	A.5.4.	Controllo delle registrazioni	Le registrazioni ambientali possono comprendere, tra le altre: ..... <b>k) registrazioni delle prescrizioni legali applicabili .....</b>	
11	A.5.4.	Controllo delle registrazioni	Le registrazioni ambientali possono comprendere, tra le altre: ..... <b>o) registrazioni relative al rispetto delle prescrizioni legali .....</b>	Misura dell'indicatore di processo

## FLUSSO PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA E VOLONTARIA.



## PRESCRIZIONI

### LEGISLATIVE (LE FONTI NORMATIVE)

Il primo passo per la valutazione delle prescrizioni è quello di individuare le possibili fonti che le generano; nella tabella sottostante si riportano i vari enti che possono emettere prescrizioni a cui l'organizzazione deve fare riferimento.

Fonte	Tipo di norma/Documento	Obbligatorietà	Applicabilità
Stato	Legge, Decreto	Cogente	Generale
Regione	Decreto, Delibera	Cogente	Generale circoscritta
Provincia	Decreto, Delibera	Cogente	Generale circoscritta
Comune	Ordinanza sindaco, Regolamento	Cogente	Generale circoscritta
VVFF	Regolamento	Cogente	Locale
ASL	Regolamento	Cogente	Locale
ARPA	Delibera	Cogente	Locale
Magistrati delle acque	Regolamento	Cogente	Locale
Magistratura	Ordinanza	Cogente	Locale/Specifica
Consorzi e Altri (BIM, CONAI, COBAT, Gestore ciclo integrato acque, ecc)	Regolamento/accordi	Volontaria	Locale/Specifica
Prefettura	Ordine prefettizio	Cogente	Specifica
Sindacati	Accordi	Volontaria	Specifica
Cittadinanza	Accordi	Volontaria	Specifica
Clienti/Fornitori	Contratti	Contrattuale	Specifica
Associazioni	Accordi	Volontaria	Specifica

### VOLONTARIE (NORME TECNICHE, ACCORDI, CARTE INTERNAZIONALI, ETC.)

#### Accordi volontari

##### Agenda 21

I programmi Agenda 21 Locale possono essere considerati un esempio di accordi volontari tra organizzazioni molto diverse.

Infatti i Governi nazionali, pur incentivando economicamente tali programmi, non li impongono come prescrizioni di legge, quindi in ogni Comunità i vari stakeholders interessati (enti locali, imprese, Camere di Commercio, sindacati, comunità scientifica, scuole, associazioni ambientaliste e di volontariato, aziende municipalizzate ed ex-municipalizzate, consorzi, associazioni di categoria, ordini professionali e altre organizzazioni) possono decidere se e quando dare inizio ad un programma Agenda 21 Locale.

Fra le principali azioni generalmente intraprese nei vari settori si può ricordare:

- incremento delle attività di monitoraggio di aria, acqua, suolo, inasprimento delle sanzioni, promozione di Bilanci Ambientali
- edilizia e urbanistica: promozione di bioarchitettura e bioedilizia, risparmio energetico, uso più razionale dell'energia., censimento e recupero delle aree degradate o contaminate, miglioramento delle aree verdi , reti di piste ciclabili protette ed illuminate
- formazione e istruzione: educazione ambientale e sociale nelle scuole, visite guidate agli impianti di trattamenti ecologici, promozione della cultura del risparmio energetico e dell'autoproduzione di energia mediante fonti rinnovabili
- risorse: conservazione delle risorse energetiche e della biodiversità
- accordi di sostenibilità tra Organizzazioni e parti interessate

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

- promozione di Bilanci di Sostenibilità

### **Contratto Energy Service Company**

Le prescrizioni volte a ridurre le emissioni di gas serra hanno dato luogo a nuovi tipi di politiche energetiche, tra le quali sta avendo larga diffusione quella basata sulle ESCO.

ESCO è l'abbreviazione di Energy Service Company, ossia società di servizi energetici.

Lo scopo della ESCO è ridurre la bolletta energetica dell'utente finale di una percentuale variabile tipicamente dal 10 al 50%, tramite interventi di risparmio energetico.

Gli interventi materiali necessari a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico sono sostenuti dalla stessa ESCO e non dal cliente o utente finale

L'utente energetico è sgravato da ogni forma di investimento e non dovrà preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti

La ESCO si ripaga l'investimento e il costo dei servizi erogati in due modi:

a) con una parte del risparmio energetico dovuto all'intervento. Il risparmio energetico è quello rilevato a consuntivo e non quello teorico.

b) tramutando l'efficienza realizzata in titoli di efficienza energetica (Certificati bianchi) e vendendo tali titoli alle società di distribuzione dell'elettricità e del gas che per legge devono dimostrare ogni anno la proprietà di questi titoli per importi obbligatori fissati per legge.

I rischi sia finanziari che tecnici sono a carico della ESCO

La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento di miglioramento spetta contrattualmente alla ESCO, in toto o pro-quota, fino alla fine del periodo di pay-back previsto sul programma o sul contratto. Allo scadere del contratto (generalmente da tre a sette anni) l'utente diventerà proprietario delle parti di impianto migliorate e, quindi, beneficerà della maggiore efficienza del proprio impianto.

Riferimenti:

[www.autorita.energia.it/ee/def.htm](http://www.autorita.energia.it/ee/def.htm) permette di scaricare i testi dei decreti 20 luglio 2004:

-Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4 del DL 23 maggio 2000 n. 164

-Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell' articolo 9 comma 1 del DL 16 marzo 1999 n. 79

[www.autorita.energia.it/ee/elenco\\_esco.htm](http://www.autorita.energia.it/ee/elenco_esco.htm)

contiene l'elenco delle ESCO accreditate per l'utilizzo del sistema efficienza energetica entro il mese di settembre 2005

### **Regole definite dall'Organizzazione**

#### ***1 SEDICI PRINCIPI( STMicroelectronics)***

##### **1 PRIORITA' AZIENDALI**

Riconoscere nella gestione dell'ambiente una delle più importanti priorità aziendali è un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile; stabilire politiche, programmi e procedure per svolgere l'attività in modo ecologicamente corretto.

##### **2 GESTIONE INTEGRATA**

Integrare pienamente tali politiche, programmi e procedure in ogni attività come elemento essenziale della gestione, in tutte le sue funzioni.

##### **3 MIGLIORAMENTO CONTINUO**

Migliorare continuamente le politiche, i programmi ed il comportamento ambientale dell'azienda, tenendo conto del progresso tecnico, della conoscenza scientifica, delle esigenze dei consumatori e delle aspettative della collettività, considerando come punto di partenza la normativa in vigore; applicare gli stessi criteri in materia di ambiente sul piano internazionale.

##### **4 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

## **LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004**

Istruire, formare e motivare i dipendenti per una costruzione ambientalmente responsabile delle loro attività.

### **5 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI**

Prima di intraprendere una nuova attività o progetto e prima della dismissione di un impianto o dell'abbandono di un sito, valutarne gli effetti sull'ambiente.

### **6 PRODOTTI E SERVIZI**

Sviluppare e fornire prodotti e servizi che evitino conseguenze indesiderabili per l'ambiente, siano sicuri per l'uso cui sono destinati, abbiano il migliore rendimento nel consumo di energia e delle risorse naturali e, nel caso dei prodotti, siano riciclabili, riutilizzabili ed eliminabili in piena sicurezza.

### **7 ASSISTENZA AL CONSUMATORE**

Consigliare e, se necessario, istruire i clienti, i distributori ed il pubblico al fine di favorire la sicurezza nell'uso, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti forniti; applicare accorgimenti analoghi alla fornitura dei servizi.

### **8 IMPIANTI DI ATTIVITA'**

Progettare, sviluppare e gestire gli impianti e condurre le attività tenendo conto: di un uso efficiente dell'energia e dei materiali; di un uso sostenibile delle risorse rinnovabili; della minimizzazione sia delle conseguenze ambientali negative, sia della produzione di rifiuti; dell'eliminazione sicura e responsabile dei rifiuti residui.

### **9 RICERCA**

Effettuare o sostenere le attività di ricerca sull'impatto ambientale delle materie prime, dei prodotti, dei processi, delle emissioni e dei rifiuti collegati all'attività dell'impresa e sulle modalità per minimizzare gli effetti ambientali negativi.

### **10 APPROCCIO PREVENTIVO**

Modificare la produzione, la vendita e l'uso dei prodotti e servizi nonché la conduzione delle attività, in base alle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti, allo scopo di prevenire il degrado grave o irreversibile dell'ambiente.

### **11 SUBAPPALTATORI E FORNITORI**

Promuovere l'adozione di questi Principi da parte dei subappaltatori che agiscono per conto dell'impresa, incoraggiando e, se del caso, richiedendo miglioramenti delle prassi per renderle coerenti con quelle dell'impresa; incoraggiare la più ampia adozione di questi Principi da parte dei fornitori.

### **12 PIANI DI EMERGENZA**

Sviluppare e mantenere, dove esistano rischi significativi, piani per fronteggiare l'emergenza in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale, tenendo conto dei potenziali impatti transfrontalieri.

### **13 TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA**

Contribuire al trasferimento nel settore pubblico e privato di tecnologie e di metodi di gestione ecologicamente idonei.

### **14 CONTRIBUIRE ALLO SFORZO COMUNE**

Contribuire all'elaborazione di politiche pubbliche e ad iniziative e programmi educazionali del settore privato, del settore pubblico e delle istanze governative e intergovernative tendenti ad una maggiore sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e della sua protezione.

## **15 APERTURA AL DIALOGO**

Favorire l'apertura ed il dialogo dei dipendenti e del pubblico, anticipando e rispondendo alle loro preoccupazioni riguardo al potenziale impatto ambientale, anche di portata transnazionale o globale, di attività, prodotti, rifiuti o servizi.

## **16 ADEMPIMENTI ED INFORMATIVA**

Misurare i propri risultati in termini di ambiente; effettuare regolarmente controlli (audit) ambientali e valutazioni circa il rispetto degli obiettivi aziendali, della normativa e di questi stessi Principi; fornire periodicamente informazioni adeguate al consiglio di amministrazione, agli azionisti, ai dipendenti, alle autorità ed al pubblico.

## **IL DECALOGO AMBIENTALE**

### **Le 10 direttive ambientali della STMicroelectronics**

#### **La nostra visione delle responsabilità ambientali per uno sviluppo sostenibile**

**In STMicroelectronics, crediamo fermamente che, per una società basata sul TQM, sia tassativo essere in prima linea nell'impegno ecologico, per ragioni etiche e sociali e anche per il ritorno finanziario, oltre che per conseguire una più elevata capacità di attrarre il personale migliore e più responsabile.**

**La nostra "visione ecologica" è di diventare una società che si avvicini il più possibile all'impatto Zero sull'ambiente. Per questo scopo noi continueremo a rispettare tutte le leggi ambientali delle comunità locali in cui operiamo e, in aggiunta, faremo tutto il possibile per:**

### **1 REGOLAMENTI E LEGGI**

1.1 Adottare le norme ambientali più severe tra tutte quelle dei paesi in cui operiamo, in tutte le nostre sedi nel mondo.

1.2 Rispettare in tutte le nostre sedi nel mondo, tutti i protocolli internazionali, almeno un anno prima delle scadenze ufficiali.

### **2 CONSERVAZIONE**

2.1 Energia: continuare a ridurre il consumo totale di energia (kWh per k\$\*) almeno del 5 % all'anno, mediante l'ottimizzazione dei processi e degli impianti, il risparmio e la progettazione delle costruzioni.

2.2 Consumo idrico: continuare a ridurre il consumo idrico (metri cubi per k\$) almeno del 5% all'anno, mediante il risparmio, l'ottimizzazione dei processi ed il riciclaggio.

2.3 Riciclaggio dell'acqua: raggiungere un tasso minimo di riciclaggio del 90%, in due sedi pilota, entro la fine del 2005.

2.4 Alberi: ridurre il consumo di carta negli uffici e nei reparti produttivi (kg per dipendente) di almeno il 10% all'anno, utilizzando almeno il 95% di carta riciclata o di carta prodotta con cellulosa proveniente da foreste certificate dal punto di vista ambientale.

### **3 EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA**

3.1 CO2: ridurre la quantità totale di emissioni legate al nostro consumo di energia (tonnellate di carbone equivalente per M\$) di almeno 10 volte nel 2010 rispetto al 1990, equivalente ad un obiettivo cinque volte migliore della media delle industrie che rispetteranno il protocollo Kyoto.

3.2 Energie rinnovabili: incrementare il loro utilizzo (energia eolica, fotovoltaica e solare termica), facendo in modo che rappresentino almeno il 5% delle nostre fonti totali di energia nel 2010.

## **LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004**

3.3 Fonti alternative di energia: adottare, ovunque possibile, fonti alternative di energia, quali la cogenerazione e le celle a combustibile.

3.4 Eliminazione CO<sub>2</sub>: Compensare le rimanenti emissioni di CO<sub>2</sub> dovute ai nostri consumi di energia mediante il rimboschimento o altri metodi, perseguendo la neutralità totale nei confronti dell'ambiente entro il 2010.

3.5 PFC: ridurre le emissioni di PFC (tonnellate di carbone equivalente per M\$\*) di almeno 10 volte nel 2008 rispetto al 1995.

### **4 INQUINAMENTO**

4.1 Rumore: fare in modo che, in ogni momento, il rumore generato nelle nostre sedi che va verso i nostri "vicini" rimanga inferiore a 60 db (A) misurati in qualsiasi punto del perimetro delle nostre sedi, o attenersi alle norme locali (utilizzando tra le due la regola più severa).

4.2 Prodotti contaminati: manipolare, immagazzinare e smaltire, in tutte le nostre sedi, tutte le sostanze potenzialmente contaminanti e pericolose, in modo da rispettare o superare gli standard di sicurezza ambientale più severi di tutte le comunità locali presso le quali operiamo.

4.3 O.D.S: Eliminare, entro la fine del 2001, in tutti i rimanenti ODS di classe 1, inclusi quelli presenti nei circuiti di raffreddamento delle piccole attrezzature.

### **5 PRODOTTI CHIMICI**

5.1 Ridurre di almeno il 5% all'anno (tonnellate per M\$\*) il consumo delle 6 sostanze chimiche maggiormente rilevanti, mediante l'ottimizzazione dei processi ed il riciclaggio (anno di riferimento 1998).

### **6 RIFIUTI**

6.1 Discariche: ridurre la quantità di rifiuti inviati in discarica facendo in modo che rappresentino, nel 2005, meno del 5% dei rifiuti totali da noi prodotti.

6.2 Riutilizzare o riciclare almeno l'80% dei rifiuti provenienti dalla produzione e dall'imballaggio entro la fine del 1999 ed il 95% entro la fine del 2005.

6.3 Applicare il concetto denominato "di scala" come principio di base di tutte le nostre azioni nel campo della gestione dei rifiuti.

### **7 PRODOTTI E PROCESSI**

7.1 Progettare prodotti dotati di un minor consumo di energia e che permettano applicazioni energetiche più efficienti.

7.2 Contribuire a realizzare un controllo ambientale globale mediante la creazione di una banca dati per l'LCA (Life Cycle Assesment) dei nostri prodotti.

7.3 Includere sistematicamente lo studio dell'impatto ambientale nel nostro processo di sviluppo.

7.4 Pubblicare ed aggiornare i dati sulle sostanze chimiche contenute nei nostri prodotti.

### **8 PROATTIVITÀ**

8.1 Sostenere iniziative locali per la sponsorizzazione di progetti ambientali presso tutte le sedi in cui operiamo.

8.2 Sponsorizzare una "Giornata per l'Ambiente" annuale a livello Corporate ed incoraggiare iniziative simili in ogni sede in cui operiamo.

8.3 Incoraggiare il nostro personale a prendere la leadership o a partecipare a comitati per l'ambiente, convegni, gruppi di controllo, ecc.

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

8.4 Includere nel programma della ST-University un corso di sensibilizzazione sull'ambiente e proporlo a fornitori e clienti.

8.5 Incoraggiare i nostri fornitori e subappaltatori ad ottenere la convalida EMAS o la certificazione ISO14001, assistendoli mediante azioni di formazione, di supporto e di audit. Almeno l'80% dei nostri principali fornitori dovrà essere certificato entro la fine del 2001.

## **9 MISURE**

9.1 Operare una verifica permanente dei progressi effettuati auditando periodicamente tutte le nostre sedi nel mondo.

9.2 Cooperare con organismi internazionali per definire ed applicare indicatori di efficienza ambientali.

9.3 Misurare i progressi ed i risultati ottenuti, utilizzando il 1994 come anno di riferimento (quando applicabile) e pubblicare i nostri risultati nel Rapporto annuale Corporate sull'Ambiente.

## **10 CONVALIDA**

10.1 Mantenere la convalida EMAS e la certificazione ISO 14001 di tutte le nostre sedi nel mondo.

10.2 Convalidare e/o certificare le nuove sedi entro 18 mesi dall'inizio della loro attività, compresi i magazzini regionali di spedizione.

M\$\* (o k\$\*): milioni di dollari US (o migliaia di dollari US) di valore aggiunto

PFC: Perfluorinated Compounds

## IDENTIFICAZIONE

### LE FONTI DI INFORMAZIONE PER IL REPERIMENTO

Dopo avere individuato le possibili fonti è necessario definire gli strumenti idonei per venire a conoscenza della pubblicazione di nuove norme cogenti.

A titolo esemplificativo si indicano le principali pubblicazioni che possono consentire di controllare l'emissione di nuovi provvedimenti:

- (a) Gazzetta Ufficiale (GU)
- (b) Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE)
- (c) Bollettini ufficiali delle regioni (BUR)
- (d) Pubblicazioni specifiche (vedi Bibliografia)
- (e) DVD contenenti l'elenco della legislazione ambientale
- (f) Siti internet (vedi Bibliografia)

Gli strumenti sopra indicati sono applicabili alla normativa generale, per la normativa locale/specifica è molto più improbabile trovare informazioni che possono essere solo di origine interna all'organizzazione stessa.

Le fonti indicate non sono singolarmente esaustive e, per una panoramica completa, è necessario appoggiarsi a più fonti di reperimento.

Dopo aver definito come individuare la normativa è necessario che l'azienda si organizzi per analizzarla criticamente e valutarne l'applicabilità nell'organizzazione chiarendone l'interpretazione quando necessario.

Questa fase è senz'altro critica poiché è necessario analizzare con attenzione la normativa per valutarne l'applicabilità. Per cimentarsi nell'attività con efficacia ed efficienza devono sussistere almeno due condizioni di base che sono: conoscenza dei processi e "dimestichezza" nel compulsare i testi legali, inoltre bisogna tenere presente l'oggettiva difficoltà che, a volte, il dato di partenza è un titolo dal quale si deve dedurre l'argomento trattato<sup>1</sup>.

La presente guida presenta alcuni possibili approcci analizzandone criticamente i pro ed i contro.

#### Utilizzo di personale interno dedicato

Organizzazione tipica delle aziende medio-grandi dove il reperimento e l'analisi della normativa viene effettuata da una o più risorse dedicate (ad esempio specialisti o ufficio legale)

#### Utilizzo di personale esterno (Consulente)

Alternativa all'utilizzo del personale interno è il consulente che individua le leggi applicabili e le porta a conoscenza della struttura.

#### Consorzio con aziende dello stesso settore

Questa alternativa, che può coinvolgere aziende di qualsiasi dimensione purché omogenee per attività, potrebbe configurarsi come un servizio a pagamento in cui le aziende leader che controllano la normativa mediante le modalità descritte al par. 0, su richiesta circolano le informazioni alle altre.

Modalità operative	Vantaggi	Svantaggi
Utilizzo di personale interno dedicato	<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Controllo completo della documentazione</li><li>▲ Crescita professionale del proprio personale</li><li>▲ Il rispetto delle prescrizioni viene verificato da personale interno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Alti costi di gestione</li><li>▲ Necessità di creare una struttura ad hoc</li><li>▲ Necessità di "procedurare" l'attività</li></ul>

<sup>1</sup> Ad esempio potrebbe capitare che nel testo di legge di una finanziaria (DPEF documento di programmazione economica e finanziaria) vengano inseriti argomenti a carattere ambientale

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

<b>Modalità operative</b>	<b>Vantaggi</b>	<b>Svantaggi</b>
<b>Utilizzo di personale esterno (Consulente)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Nessun costo di struttura</li> <li>▲ Possibilità di cambiare consulente</li> <li>▲ Possibilità di crescita del personale interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Non si crea know how interno</li> <li>▲ È necessario accertare previamente la professionalità specifica del consulente</li> <li>▲ Bisogna individuare chi verifica il rispetto delle prescrizioni (lo stesso consulente o personale interno)</li> <li>▲ Difficilmente applicabile per la normativa locale/specifica</li> </ul>
<b>Consortio con aziende dello stesso settore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Nessun costo di struttura</li> <li>▲ Presumibile risparmio di costi rispetto ad un consulente poiché i ricavi dell'azienda che mette a disposizione le informazioni sarebbero netti.</li> <li>▲ Le segnalazioni sarebbero specifiche e "mirate"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Non si crea know how interno</li> <li>▲ Bisogna individuare chi verifica il rispetto delle prescrizioni (lo stesso consulente o personale interno)</li> <li>▲ Bisogna trovare aziende che sono disposte a rendere disponibile il proprio know how (pur a fronte di un corrispettivo)</li> <li>▲ Difficilmente applicabile per la normativa locale/specifica</li> </ul>

## **RACCOLTA SISTEMATICA**

### **GUIDA PER ACCEDERE AL TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE**

#### **DDL nazionali**

Sito della Camera [www.camera.it](http://www.camera.it)

Progetti di legge

Se si conosce numero e anno del DDL usare “Ricerca per numerazione”

Se si conosce solo l’argomento o qualche parola probabile del titolo usare “Ricerca avanzata”

#### **DDL regionali**

Si può tentare di trovarli sul sito della Regione ([www.regione.nome.it](http://www.regione.nome.it) )

In caso negativo (non tutte le Regioni seguono gli stessi criteri) non rimane che chiedere copia del documento presso la sede della Regione

## ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI: CONFORMITÀ LEGISLATIVA DEI FORNITORI

Qualsiasi fornitore, per essere qualificato come fornitore affidabile, deve innanzi tutto assicurare la continuità della fornitura; interruzioni dovute a incidenti ambientali o provvedimenti di blocco del processo da parte degli Organi di controllo per superamento dei limiti previsti dalla normativa cogente sulle emissioni o a una non corretta situazione autorizzativa rappresentano un grave rischio di impossibilità a rispettare i termini contrattuali di consegna del prodotto o servizio atteso.

Inoltre l'eventuale diffusione di notizie di inadempienze legislative da parte di un fornitore, potrebbe avere dannose ripercussioni anche sull'immagine del cliente.

### PROCESSI IN OUTSOURCING

Molte Organizzazioni affidano all'esterno processi critici per la significatività degli aspetti ambientali ad essi correlati: ad esempio verniciatura e trattamenti superficiali dei metalli.

Tali processi, così come devono essere tenuti sotto controllo per i passaggi critici dal punto di vista della qualità del prodotto come richiesto dalla norma UNI EN ISO 9001, devono essere tenuti sotto controllo anche per la gestione degli aspetti ambientali che ne derivano, come richiesto dalla norma UNI EN ISO 14001; nella nuova versione la norma mette in evidenza la necessità di identificare, valutare e tenere sotto controllo tali aspetti, considerati indiretti; il livello di controllo sarà proporzionale alla forza contrattuale dell'Organizzazione che affida all'esterno i processi nei confronti del fornitore al quale li affida.

Diventa quindi essenziale verificare la conformità legislativa di chi opera per conto dell'Organizzazione, sia in fase di qualifica iniziale, con questionari e/o audit di seconda parte, sia in fase di mantenimento della qualifica.

### FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI

I servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Organizzazione sono attività particolarmente critiche dal punto di vista ambientale, sia perché la normativa vigente attribuisce anche al produttore la condivisione, insieme con tutti gli altri attori del processo, del corretto smaltimento finale dei propri rifiuti, sia perché la maggior parte degli illeciti nel settore rifiuti avvengono durante il loro trasporto.

Risulta quindi essenziale qualificare trasportatori e smaltitori verificandone:

1. lo stato autorizzativo (Elenco delle autorizzazioni e loro aggiornamento per i codici CER attribuiti dal produttore ai suoi rifiuti)
2. la verifica che i mezzi utilizzati per il carico siano presenti nell'autorizzazione per i codici CER richiesti e, nel caso siano rifiuti pericolosi da trasportare in ADR, siano anche in regola con la normativa dei trasporti su strada di merci pericolose (ADR).

### SERVIZI DI MANUTENZIONE

L'attività di manutenzione agli impianti tecnologici dell'Organizzazione viene spesso affidata all'esterno mediante contratti di appalto.

Alcune manutenzioni o controlli devono essere affidate ad Organizzazioni autorizzate (caldaie, impianti di refrigerazione, messa a terra degli impianti, etc.) con requisiti specificati da norme cogenti che definiscono anche le frequenze da rispettare per tali controlli.

Oltre alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di qualifica del fornitore, risulta opportuno richiamare nel contratto anche le leggi di riferimento oltre che le frequenze pianificate, da tenere sotto controllo.

Risulta anche importante definire contrattualmente chi si fa carico dei rifiuti eventualmente prodotti e, nel caso sia l'appaltatore, sorvegliare e chiedere evidenze che siano correttamente smaltiti.

Le procedure ambientali applicabili definite dall'Organizzazione devono essere fornite all'appaltatore, preferibilmente allegandole al contratto allo scopo di avere evidenza della loro presa in carico.

## I LABORATORI DI ANALISI ESTERNI

Le analisi effettuate per verificare il rispetto dei limiti legislativi delle emissioni da parte dell'Organizzazione (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rumore, etc.) sono in genere affidate a laboratori esterni.

La qualifica di tali laboratori avviene da parte della funzione Approvvigionamenti con dei criteri che raramente tengono conto adeguatamente della criticità del servizio richiesto.

Dal momento che tali analisi devono essere effettuate con strumenti correttamente tarati e con metodiche adeguate, il possesso da parte del laboratorio di un accreditamento SINAL fornisce adeguata fiducia che tutto il processo di misura fornisca dei dati attendibili con un definito livello di incertezza.

L'accreditamento dovrebbe essere dimostrato con l'evidenza del certificato in corso di validità e delle schede tecniche relative alle prove per le quali è in atto l'accreditamento (rilevabili anche sul sito [www.sinal.it](http://www.sinal.it)).

Nel caso il laboratorio non sia accreditato, occorre chiedere evidenza della taratura degli strumenti utilizzati e della correttezza delle metodiche usate; importante è anche che nel certificato di analisi rilasciato siano adeguatamente descritte le condizioni operative in atto al momento del prelievo.

## INTERPRETAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

### AUTORIZZAZIONI COME FONTE DI PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE

Sempre più spesso le Autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti per gli scarichi idrici o le emissioni in atmosfera contengono delle prescrizioni aggiuntive che definiscono richieste di attività legate al contesto specifico (limiti da rispettare per specifici inquinanti, frequenza di analisi, separazione delle acque piovane o trattamento delle acque di prima pioggia).

Tali prescrizioni si configurano come prescrizioni cogenti che, come tali, vanno prese in carico tra gli adempimenti da soddisfare in aggiunta a quelli derivanti dalla legislazione applicabile.

Oltre alle fonti normative istituzionali occorre considerare anche le indicazioni rilasciate dal Gestore del depuratore al quale conferisce la fognatura del sito, che può indicare limiti per gli scarichi industriali che gli arrivano diversi da quelli indicati nella normativa nazionale.

### LE INTERPRETAZIONI NON CONDIVISE SUL TERRITORIO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Qualora i testi legislativi non siano chiari e si prestino a diverse interpretazioni non è raro trovare sentenze dei giudici di merito che danno luogo ad interpretazioni opposte.

Fatto salvo che l'Organizzazione operi nel massimo rispetto dell'ambiente, in situazioni di questo tipo il rischio è di incorre in sanzioni da parte della Pubblica amministrazione competente nel caso non condivida l'interpretazione data dall'Organizzazione.

In tali situazioni la procedura più prudente è sempre quella di informarsi presso gli Organi di controllo locali quale sia l'interpretazione data e quindi quali siano i comportamenti adeguati da tenere.

## VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

### INDIVIDUAZIONE E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E MESSA IN OPERA DEGLI INTERVENTI NECESSARI.

Quando dall'analisi delle nuove prescrizioni legali o dei regolamenti sottoscritti dall'organizzazione, emerge la necessità di perseguire la conformità a quanto sopra, l'organizzazione stessa dovrebbe:

1. individuare le aree di intervento (RGA);
2. convocare il gruppo di lavoro interfunzionale (GdL Ambiente);
3. elaborare lo / gli scenari possibili e i possibili interventi;
4. sottoporre alla Direzione i risultati dell'analisi ed i relativi obiettivi / programmi per il raggiungimento della conformità (RGA);

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

5. valutare ed eventualmente approvare le proposte e stanziare le risorse economiche, umane e strumentali per il raggiungimento della conformità (DIR);
6. attuare i programmi approvati (Responsabili + monitoraggio da parte RGA);
7. verificare i risultati ottenuti (GdL Ambiente).

Nelle PMI dove le risorse dedicate al Sistema di Gestione Ambientale sono certamente più contenute i passi possono essere semplificati in termini pratici, ma non ridotti in termini logici.

### STRUMENTI

La norma *UNI ISO 14004*<sup>(2)</sup> fornisce indicazioni su come dare evidenza dei controlli asserendo che l'organizzazione *"dovrebbe registrare i risultati della valutazione"* ovvero dovrebbe essere in grado, in qualsiasi momento, di dare evidenza dell'aver adempiuto a quanto prescritto.

La stessa norma indica gli strumenti operativi per la valutazione come:

- a) audit,
- b) riesame di documenti o registrazioni,
- c) ispezioni delle strutture,
- d) colloqui,
- e) riesame di progetti o lavori,
- f) analisi sistematica di campioni o di risultati di prova e/o verifica di prove/campionamenti
- g) visita delle strutture e/o osservazione diretta.

Nell'approcciare il problema bisogna, prioritariamente, tener presente la complessità dell'organizzazione in base alla quale si *"dovrebbe stabilire una frequenza ed una metodologia per la valutazione del rispetto delle prescrizioni che sia idonea alle sue dimensioni, tipo e complessità"* (UNI ISO 14004); è palese che una organizzazione che debba controllare pochissime prescrizioni (meno di 10) può tranquillamente tenerne sotto controllo l'adempimento anche solo mediante uno o alcuni degli strumenti di gestione sopra indicati, scelti opportunamente; altrettanto dicasi per le evidenze che sono costituite dai documenti connessi<sup>3</sup>.

Per alcune PMI può essere sufficiente la gestione di uno "Scadenziario Elementi Significativi SGA" annuale - per il controllo degli impegni, delle attività e/o autorizzazioni che hanno una scadenza il cui rinnovo è vincolante per il corretto svolgimento dell'attività aziendale e che hanno un impatto significativo sul Sistema di Gestione Ambientale aziendale -, integrato da una V. I. annuale dedicata alla valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e dei regolamenti applicabili (prescrizioni legislative cogenti, norme legali o regolamenti sottoscritti volontariamente, autorizzazioni, licenze, permessi o altri impegni comunque assunti dall'Azienda, che riguardano gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti o servizi).

Il discorso diventa sicuramente più articolato quando il numero di prescrizioni è rilevante e l'organizzazione è complessa (per attività e/o siti).

In questi casi l'utilizzo di uno solo degli strumenti sopra indicati non sarebbe sufficiente e l'utilizzo di più di uno farebbe perdere la visione d'insieme a scapito dell'efficacia; inoltre per dare evidenza del rispetto delle prescrizioni lo strumento in precedenza suggerito per le realtà molto circoscritte non sarebbe proponibile per i motivi di seguito evidenziati:

- la probabile diversa allocazione delle responsabilità degli adempimenti
- la conseguente diversa collocazione dei documenti nell'ambito dell'organizzazione.

Nella fattispecie è necessario prevedere modalità che consentano ai responsabili del processo/attività di gestire gli adempimenti ed al SGA di verificarne l'attuazione.

La soluzione ottimale potrebbe essere individuata in un software utilizzabile da utenti diversi (ad esempio allocato su aree condivise o su Intranet) i quali alimentano le informazioni, assegnano le attività e verificano lo stato di attuazione degli adempimenti. Tali figure devono essere individuate in

---

<sup>2</sup> *"Sistemi di gestione ambientale – Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto"*

<sup>3</sup> Ad esempio: ricevute di pagamento, documenti rilasciati dalle unità competenti, copia delle domande, concessioni, bollettini di analisi, documenti di smaltimento rifiuti, ecc.

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

funzione delle responsabilità nell'organizzazione e le possibilità di accesso (lettura, consultazione, cancellazione ecc) al programma dovrebbero essere definite in funzione di queste responsabilità.

Il programma dovrebbe prevedere i blocchi logici riportati nella Figura 1.

LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004




Figura 1 Software per la gestione degli adempimenti

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

**FAC SIMILE SCADENZARIO ELEMENTI SIGNIFICATIVI SGA ANNO 200X**

LOGO AZIENDALE	<b>SCADENZARIO ELEMENTI SIGNIFICATIVI SGA ANNO 200X</b>												INDICE REV.  0
	PREPARATO DA RSGA	DATA XX/XX/200X	AFFIDATO A .....	DATA XX/XX/200X									

**N. B.: NEL PROSPETTO SONO INCLUSE ANCHE LE "RISPOSTE" DI TIPO SISTEMATICO E RIPETITIVO, QUALI STATISTICHE COBAT, ECC.**

RIF.	IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ/DOCUMENTO/AUTORIZZAZIONE/ECC.	RESP.	A N N O C O R R.												OLTRE
			GEN.	FEBB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	
<b>A)</b>	<b>AUTORIZZAZIONI GENERALI</b>														
1	Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Sezione Lombardia, al n° XXXXXXXX per la raccolta e trasporto dei rifiuti XXXXXXXX	RSGA									X				
1.a)	Presentazione richiesta di rinnovo autorizzazione al trasporto	RSGA		X											
2	Autorizzazione XXXXXXXX, alla realizzazione ed all'esercizio, delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, n° XXX/XXXX del XX/XX/200X	RSGA													Nov. 2010
3	Convenzione del COBAT (Consorzio Obbligatorio per la Raccolta e lo Smaltimento delle Batterie al Piombo Esauste e dei Rifiuti Piombosi di cui alla Legge 475/88	RSGA													Dic. 2010
4	Autorizzazione allo scarico in fognatura: follow up richiesta rinnovo. Contatti mensili con ufficio incaricato, fino a rilascio.	RSGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>B)</b>	<b>AUTOMEZZI AZIENDALI TRASPORTO BATTERIE</b>														
1	Revisione IVECO targato XXXXXXXX	RSGA										X			
2	Revisione IVECO targato XXXXXXXX	RSGA							X						
3	Bollo IVECO targato XXXXXXXX	RSGA		X				X				X			
4	Bollo IVECO targato XXXXXXXX	RSGA	X				X								Maggio 200X
5	Assicurazione IVECO targato XXXXXX	RSGA	X						X						
6	Assicurazione IVECO targato XXXXXX	RSGA			X							X			

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

RIF.	IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ/DOCUMENTO/AUTORIZZAZIONE/ECC.	RESP.	A N N O C O R R.												OLTRE
			GEN.	FEBB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	
<b>rif.</b>	<b>identificazione attività/documento/autorizzazione/ecc.</b>	<b>resp.</b>		<b>a</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>o</b>		<b>c</b>	<b>o</b>	<b>r</b>	<b>r.</b>			<b>oltre</b>
			<b>gen.</b>	<b>febb</b>	<b>mar.</b>	<b>apr.</b>	<b>mag</b>	<b>giu.</b>	<b>lug.</b>	<b>ago.</b>	<b>sett.</b>	<b>ott.</b>	<b>nov.</b>	<b>dic.</b>	
<b>C)</b>	<b>AUTOMEZZI DI TERZI TRASPORTO BATTERIE</b>	RSGA													
1	Iscrizione all'albo per raccolta e trasporto rifiuti pericolosi XXXXXXXXXX	RSGA													06/07/2010
<b>D)</b>	<b>MANUTENZIONE E/O CONTROLLO APPARECCHIATURE</b>														
	Verifica impianto termico				X										
	Verifica taratura bilancia (1)										X				
<b>E)</b>	<b>PATENTINI ADR</b>														
1	AAAAAAAAA	RSGA													22/10/2008
2	AAAAAAAAA	RSGA													20/09/2010
3	AAAAAAA	RSGA													03/08/200X
<b>F)</b>	<b>DICHIARAZIONI, TRASMISSIONE DATI E STATISTICHE</b>														
1	MUD anno 200X	RSGA				X									
2	Trasmissione dati Cobat	RSGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>G)</b>	<b>RELAZIONI AMBIENTALI E RIESAME DELLA DIREZIONE</b>														
1	Rapporto periodico alla Direzione	RSGA	X												
2	Aggiornamento analisi ambientale	RSGA	X											X	
3	Valutazione stato copertura in cemento amianto	RSGA	X											X	
4	Riesame della Direzione	AU	X												

**NOTE:**

(1) Se dopo tale verifica non emergeranno anomalie, sarà valutata l'opportunità di portare la frequenza a biennale.

## ESEMPI DI DOCUMENTI AZIENDALI

**Attenzione: la legislazione di riferimento inserita negli esempi di procedure non è aggiornata per tutti gli argomenti e deve essere verificata alla data attuale.**

### PROCEDURE

#### TITOLO: OMOLOGAZIONE E CONTROLLO IMPRESE ESTERNE

##### 1. SCOPO

Definire regole e responsabilità, finalizzate al conseguimento degli standards operativi di sicurezza e alla salvaguardia dell'ambiente interno ed esterno, per le imprese esterne che eseguono lavori o forniscono servizi nello stabilimento di X.

##### 2. APPLICABILITA'

La procedura si applica ad ogni tipo di attività svolta da imprese esterne nell'ambito aziendale.

##### 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Procedura "Manuale di gestione dell'ambiente" Doc. ZZZ.

Corporate Standard Operating Procedure "Environmental & ecological equipment procurement specification" Doc. YYY

Elenco leggi applicabili

##### 4. DEFINIZIONE

Le imprese esterne interessate sono fornitrici di opere e servizi quali:

- costruzioni e manutenzioni edili, meccaniche, elettriche;
- verniciature, tinteggiature e simili;
- montaggio e messa in funzione di impianti ed apparecchiature;
- giardinaggio, pulizia, trasporto ed eliminazione rifiuti;
- trasporto dipendenti, mensa;
- movimentazione prodotti chimici all'interno del Sito;
- ricevitoria materiali.

Le funzioni aziendali coinvolte sono tipicamente:

- Ufficio Acquisti (Purchasing)
- Servizi Generali
- Relazioni Umane
- Ingegneria di processo e manutenzioni di reparto
- SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione. I compiti di questo servizio, organizzato dal datore di lavoro, sono quelli definiti all'articolo 9 del D. Lgs 626/94
- Sorveglianza
- Infermeria/presidio sanitario
- E.C. = Environmental Champion (collaboratore RSGA)

##### 5. GENERALE

L'Azienda é fortemente impegnata a realizzare e migliorare le condizioni di sicurezza generali e personali per tutte le attività svolte nella sede di X seguendo una politica di formazione-informazione dei propri dipendenti e attuando interventi di sicurezza attiva.

## LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI UNI EN ISO 14001:2004

L'Azienda è pure impegnata in un programma di salvaguardia e difesa dell'ambiente: aria, acque superficiali, suolo ed acque sotterranee, corretta gestione delle diverse tipologie di rifiuti, corretta movimentazione dei prodotti chimici.

L'obiettivo primario è di minimizzare gli impatti negativi delle proprie attività sull'ecosistema.

Per il raggiungimento di questo scopo è essenziale la collaborazione delle imprese esterne operanti, nei diversi settori di competenza, entro il perimetro aziendale.

### 6. REQUISITI DI SICUREZZA

Le imprese esterne citate al punto 4. dovranno osservare le norme antinfortunistiche legislative ed aziendali e tutte le norme legislative nazionali, locali ed aziendali relative alla prevenzione degli infortuni.

### 7. MODO DI OPERARE

#### 7.1 Ufficio Acquisti

1) Verifica insieme con le funzioni richieste l'idoneità delle imprese, il possesso delle necessarie autorizzazioni o certificazioni di qualità qualora necessarie.

2) Informa le imprese che operano abitualmente nel Sito sui principali aspetti ed obiettivi di politica ambientale e di sicurezza che l'Azienda si è prefissata (tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, protezione dell' ambiente: aria, acque, suolo, rumore, rifiuti).

Le imprese esterne devono sentirsi impegnate nell'espletamento dei lavori/servizi, al rispetto e conseguimento degli stessi obiettivi.

3) Richiede formalmente in sede contrattuale l'osservanza delle regole vigenti nel Sito.

4) Richiama inoltre, sia contrattualmente che a lavori ultimati, tutte le attrezzature siano rimosse, i residui asportati, l'area pulita e la sicurezza ripristinata.

5) Promuove e partecipa ad audit interni ed esterni sull'operato delle imprese esterne.

#### 7.2 Servizi Generali

- verificano insieme con SPP che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle procedure con utilizzo di materiali consentiti dalle leggi;

- che l'eliminazione dei residui e rifiuti avvenga osservando le norme di protezione ambientali;

- controlla secondo le stesse norme le eventuali emissioni liquide e gassose.

#### 7.3 Ingegneria e manutenzione

Hanno gli stessi compiti riportati al punto 7.2 per quanto concerne i montaggi e le manutenzioni effettuate dai fornitori su attrezzature.

#### 7.4 Sicurezza e ambiente

Nel caso specifico di lavori/servizi eseguiti da imprese esterne controlla, insieme alle funzioni committenti, che non vengano impiegati materiali nocivi e che materiali potenzialmente inquinanti siano utilizzati nel rispetto delle norme.

- Verifica che tutte le norme (sia di legge che aziendali) e procedure vigenti siano rispettate da tutte le funzioni;

- Trasmette alle funzioni interessate gli aggiornamenti legislativi e procedurali interni;

- Promuove e partecipa, con le funzioni interessate, ad audit interni ed esterni, in particolare sulle imprese di trasporto e smaltimento rifiuti.

7.5 Gli E.C. controllano nelle aree (fabbricati) di loro pertinenza le imprese esterne che operano nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali vigenti.

### 8. REQUISITI DI QUALITA' - N/A

### 9. IMPATTO AMBIENTALE / REQUISITI ECOLOGICI

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Rispetto della normativa nazionale, locale, regionale e delle procedure aziendali che riguardano attività con impatto ambientale.

## ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

RGA ha il compito di identificare, e mantenere aggiornate, tutte le prescrizioni cui l'Azienda deve conformarsi, siano esse prescrizioni legislative cogenti, norme legali o regolamenti sottoscritti volontariamente, autorizzazioni, licenze, permessi o altri impegni comunque assunti dall'Azienda, che riguardano gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti o servizi.

E' compito del Responsabile della gestione:

- garantire la disponibilità dei documenti aggiornati (su supporto cartaceo o informatico/internet), verificandone periodicamente l'adeguatezza attraverso consultazioni di siti Internet (es. UNI, Gazzette Ufficiali, ecc.), spoglio giornali (es. "Il Sole 24 Ore") o avvalendosi del supporto di Associazioni e/o Consulenti;
- segnalare tempestivamente a RGA gli elementi per l'eventuale aggiornamento della Tabella sopra citata;
- garantire la corretta archiviazione dei documenti di riferimento, per un periodo di ..... anni dalla fine dell'anno di validità del documento.

E' compito di ....., con il supporto di ..... e dei Responsabili di Funzione interessati, in occasione del Riesame annuale della Direzione, verificare la congruità dei contenuti della Tabella citata e assicurarne l'eventuale l'adeguamento.

N. B.: per completezza, nella tabella che segue andrebbero aggiunte le colonne "data inizio applicazione" e "data cessazione applicazione" che, salvo per le prescrizioni legislative cogenti, non necessariamente corrispondono alle date di validità delle "norme" o impegni cui si riferiscono.

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Punto della procedura	ATTIVITA'	Periodicità	NOTE	RESPONSABILITA'		
				Coordinatore presidio normativa	Coordinatori QAS, referenti QAS, RPP di area	Responsabili UO o "process owners"
4.1/4.3	Monitoraggio normativa sicurezza, ambiente ed energia (europea, nazionale, regionale)	Real time		4.1/4.3		
4.3	Acquisizione ed esame del documento	Real time		4.3		
4.3.1	Emissione " <b>Repertorio ultimi provvedimenti</b> " e " <b>Scheda Informativa</b> " (opzionale)	Mensile		4.3.1		
	Sono previsti provvedimenti urgenti?			no		
	E-mail di avviso	Real time		si		
	Nuovi adempimenti o variazione di quelli esistenti?			no		
4.1/4.3	Aggiornamento " <b>Registro generale normativa</b> " e schede del " <b>Elenco Generale adempimenti</b> "	Mensile		4.1/4.3		
4.1/4.3	Aggiornamento " <b>Registro generale normativa</b> "	Mensile		4.1/4.3		
4.2	Diffusione di I° livello dei documenti					
4.2 a)	Repertorio ultimi provvedimenti, <i>Testi disposti legislativi</i> , Eventuale "Scheda informativa", Eventuale " <i>Scheda piano adempimenti aggiornata</i> "	Mensile	Distribuzione mirata alle figure interessate	4.2 a) b) c)		
4.2 b)	<i>Registro generale normativa</i> , Elenco Generale Adempimenti	Semestrale	Distribuzione generale			
4.2 c)	Scadenario Generale	Annuale	Distribuzione generale			
4.3.1-2	Ricezione documenti				4.3.1-2	
4.3.1-3	Aggiornamento " <i>Registro normativa locale</i> " sommando le prescrizioni locali o particolari al "registro normativa generale".	Mensile			4.3.1-3	
4.3.1-3	Aggiornamento "Scadenario locale"	Annuale			4.3.1-3	
4.3.1-3	Diffusione di II° livello dei documenti di cui in 4.2 a)	Mensile			4.3.1-3	
	Applicazione dei dispositivi legislativi/normativi	Come previsto dal dispositivo				
4.1	Presidio applicazione dei disposti legislativi/normativi	Real time			4.1	
6	Archiviazione (Informatica e/o cartacea) dei documenti	Real time		6	6	6

## CLASSIFICAZIONE DELLE NORMATIVE DA CONSIDERARE PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E COMPETENZE

	RIFERIMENTO NORMATIVO/PROVVEDIMENTO ATTUATIVO/ACCORDI E IMPEGNI VOLONTARI	RIF. AMMINISTRATIVI AUTORIZZATIVI <sup>(1)</sup>	ADEMPIMENTI E	RESP. GESTIONE E ACRCHIV DOC.	FONTI USUALI DI REPER.	AMBITO/AREA APPLICAZIONE	DI RESP. APPLICAZ.
1	Normativa relativa al Sistema di Gestione adottato	==		RGA	UNI/....	SG aziendale	Resp. strutt. gerarchica
2	Linee guida non obbligatorie, norme/codici di buona tecnica e di processo / prodotto	==		RGA	UNI/ .....		Resp. strutt. gerarchica
	<input type="checkbox"/> Linee guida non obbligatorie			.....	.....		
	<input type="checkbox"/> Norme/codici						
3	Disciplina legislativa <sup>(2)</sup>						
3.1	Disciplina legislativa generale						
	<input type="checkbox"/> Provvedimento normativo/attuativo	.....		RGA .....	.....	.....	.....
3.2	Disciplina legislativa specifica di processo/prodotto						
	<input type="checkbox"/> (internazionale)	.....		.....	.....	.....	.....
	<input type="checkbox"/> nazionale	.....		.....	.....	.....	.....
	<input type="checkbox"/> territoriale (regione, provincia, comune)	.....		.....	.....	.....	.....

<sup>1</sup> Per la gestione delle scadenze e termini di rinnovo, si rinvia a scadenziario specifico per area di competenza

<sup>2</sup> Indicazione delle direttive, delle leggi e dei regolamenti, con i relativi provvedimenti attuativi, identificati con il numero ed il titolo (più ev. articolo e comma), distinti per aspetto ambientale

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

	RIFERIMENTO NORMATIVO/PROVVEDIMENTO ATTUATIVO/ACCORDI E IMPEGNI VOLONTARI	RIF. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZATIVI (1) E	RESP. GESTIONE E ACRCHIV DOC.	FONTE USUALE DI REPER.	AMBITO/AREA APPLICAZIONE	DI RESP. APPLICAZ.
4	Convenzioni e/o impegni con associazioni e/o enti consortili					
	<input type="checkbox"/> Convenzione Consorzio .....	.....	.....	.....	.....	.....
	<input type="checkbox"/> Responsible Care .....					
4.1	Accordi con la Pubblica Amministrazione					
4.2	Accordi con gruppi rappresentativi delle comunità o con organizzazioni non governative					
4.3	Impegni pubblici dell'organizzazione o del gruppo societario					
4.4	Prescrizioni interne generali dell'organizzazione o del gruppo societario (diverse da procedure o accordi contrattuali già identificate altrove)					
	<input type="checkbox"/>					
5	Accordi contrattuali con clienti/fornitori (Per i dettagli si rinvia agli archivi operativi connessi alle procedure che regolamentano il processo di gestione degli ordini da clienti o verso fornitori)	==	Resp. strutt. gerarchica	Resp. strutt. gerarchica		Resp. struttura gerarchica

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

**AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE**

Atti normativi	Sintesi dei contenuti	Aspetti/azioni di conformità per il sito	Referenti	Note
<b>Evoluzione legislativa per la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni</b>	L'emanazione della direttiva europea n. 2004/37/CE armonizza la legislazione in materia per ogni attività lavorativa che può essere interessata all'esposizione verso agenti cancerogeni e mutageni di cat. 1 e 2. Prevede l'aggiornamento delle sostanze classificate. Mantiene i limiti già esistenti, ma conferma il ruolo centrale della pratica di sorveglianza sanitaria..	Prendere visione della norma. Informare il CCA	RSPP CCA	A&S 13-05
<b>Attuazione del Protocollo di Kyoto: stato dell'arte 1 parte</b>	Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas serra nell'articolato quadro della emission trading	Verificare le quote assegnate	SEC	A&S 14-05
<b>IPPC: migliori tecniche disponibili</b>	A partire dal DLgs 372-99, il DM 31-01-05, rappresenta la prima e parziale attuazione della direttiva n'96/61/CE.	Nell'ambito della IPPC, ricercare sul mercato le migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti	SEC Rossi Sterlini	A&S 14-05
<b>DM 1 luglio 2005 Lotta all'effetto serra</b>	Il decreto reca disposizioni per l'attuazione della decisione CEE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.	La pratica IPPC deve seguire tali disposizioni.	SEC	A&S 18-05

Atti normativi	Sintesi dei contenuti	Aspetti/azioni di conformità per il sito	Referenti	Note
<b>DLgs 151 del 25-07-05 Attuazione delle direttive 2002/96/CE, 2013/108/CE, relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature EE, nonché allo</b>	Il Decreto reca misure e procedure finalizzate a prevenire la riduzione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (RAEE), promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei RAEE e ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.	Applicare al sito	SEC	A&S 18-05

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

<b>smaltimento dei rifiuti</b>				
<b>DM 27 luglio 2005 rendimento energetico degli edifici</b>	Il decreto riguarda gli edifici di nuova costruzione che quelli che devono subire maggiori ristrutturazioni..	Verificare l' applicabilità al sito.	SEC Energy Manager	A&S 20-05
<b>DLgs 194 del 19-10-05 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale</b>	Decreto finalizzato a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale inteso come suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno, prodotti dalle attività umane compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto (veicoli-treni-aerei) e proveniente da siti di attività industriali. Definiti i criteri per le mappature acustiche strategiche, i piani d'azione per evitare/ridurre il rumore ambientale. Introdotti nuovi descrittori acustici.	Impostare le misure di rumorosità secondo quanto previsto dalla normativa.	SEC Owner ex- noise	A&S 20-05

<b>Atti normativi</b>	<b>Sintesi dei contenuti</b>	<b>Aspetti/azioni di conformità per il sito</b>	<b>Referenti</b>	<b>Note</b>
<b>DM 23 settembre 05 Pubblicazione in italiano degli allegati A e B della versione ADR 2005</b>	Dal 1 luglio 2005 e' entrato in vigore la versione 2005. I punti investigati sono: il trasporto alla rinfusa delle merci pericolose, le cisterne per trasporto di materie pericolose, gli imballaggi per i rifiuti sanitari pericolosi, il trasporto dell' amianto, il trasporto dei materiali radioattivi	Applicare alle esigenze del sito.	SEC Sterlini	A&S 16-05 A&S 22-05
<b>Decisione CE 13-10-05 N. 2005/71/CE</b>	Deroga per l'uso eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche elettroniche	Verificare l'applicabilità' per il sito	SEC CCA	A&S 22-05
<b>DLgs 24 per recepimento direttiva Seveso ter</b>	Approvata la direttiva 2003/105/CE sulla prevenzione degli incidenti rilevanti, con contestuale modifica dell'attuale DLgs 334-99.		SEC	***

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

I Referenti, sono invitati a trasmettere allo scrivente, entro un mese, il piano di adeguamento (aspetti /azioni per il site ) relativo alla nuova norma ambientale. Il mancato invio di piani di adeguamento indicherà che non e' necessaria alcuna attività .

Atti normativi Q4 2004	Piano di adeguamento all'atto normativo individuato dal	Referente
Evoluzione legislativa per la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni		RSPP CCA
Attuazione del Protocollo di Kyoto: stato dell'arte 1 parte		SEC
IPPC: migliori tecniche disponibili		SEC Rossi – Sterlini
DM 1 luglio 2005 Lotta all'effetto serra		SEC
DLgs 151 del 25-07-05 Attuazione delle direttive 2002/96/CE, 2013/108/CE, relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature EE, nonché allo smaltimento dei rifiuti		SEC
DM 27 luglio 2005 rendimento energetico degli edifici		SEC Energy Manager

Atti normativi Q4 2004	Piano di adeguamento all'atto normativo individuato dal	Referente
DLgs 194 del 19-10-05 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale		SEC Owner ex-noise
DM 23 settembre-05 Pubblicazione in italiano degli allegati A e B della versione ADR 2005		SEC Sterlini
Decisione CE 13-10-05 n 1/05		SEC e CCA
DLgs 24 per recepimento Direttiva Seveso ter		SEC

## RUMORE ESTERNO

Atto Normativo	Sintesi dei Contenuti	Aspetti/Azioni di Conformità riguardanti lo Stabilimento	Scadenze/Tempistica
<p><b>DPCM 1-3-1991</b> <b>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</b></p>	<p><b>Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</b></p> <p>Indica alcune definizioni e la strumentazione con le modalità di misura del rumore.</p> <p>Stabilisce inoltre le classi di destinazione d'uso del territorio e i valori limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A)</p>	<p>Lo stabilimento ST potrebbe essere inserito nella classe V aree prevalentemente industriali con limiti (espressi in dB (A)) diurno di 70 e notturno di 60, in seguito alla zonizzazione da parte del comune.</p> <p>Monitoraggi periodici lungo il perimetro dello stabilimento per verificare la conferita al decreto.</p>	<p>In attesa della zonizzazione da parte del comune.</p>

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Atto Normativo	Sintesi dei Contenuti	Aspetti/Azioni di Conformità riguardanti lo Stabilimento	Scadenze/Tempistica
<p><b>Legge n. 447 del 26-10-1995</b></p> <p><b>(i) Legge quadro sull'inquinamento acustico</b></p>	<p>La presente legge stabilisce, i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione</p> <p>Rivede le disposizioni per la classificazione del territorio secondo le destinazioni d'uso. Inoltre prevede che il Comune, prima del rilascio della licenza edilizia o dell'autorizzazione per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, verifichi la documentazione di previsione dell'impatto acustico presentata dal soggetto richiedente.</p> <p>Dispone che le Regioni elaborino un Piano Regionale Triennale di intervento per la Bonifica dall'Inquinamento Acustico e che i Comuni adeguino i relativi Piani (quando si superano i "valori di attenzione") e Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o Polizia Municipale.</p> <p>Entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale e le imprese presentano il piano di risanamento acustico. Le imprese che non presentano tale piano devono adeguarsi ai limiti fissati entro 6 mesi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentazione documentazione di previsione di impatto acustico e delle misure di contenimento previste al Comune all'atto della richiesta di licenza edilizia o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.</li> <li>▪ Presentazione del piano di risanamento acustico (qualora si superino i limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale) o adeguamento ai limiti, entro 6 mesi dalla classificazione realizzata dal Comune.</li> </ul>	
<p><b>DM. 11-12-1996</b></p> <p><b>Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo</b></p>	<p>Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diversa da quelle esclusivamente industriali, come definite dal DPCM 1-3-1991.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il sito potrebbe essere inserito in classe V ( zona prevalentemente industriale) in seguito alla zonizzazione da parte del comune. Inoltre il sito e' definito impianto a ciclo produttivo continuo, quindi e' soggetto all'applicazione del criterio differenziale con i relativi criteri</li> </ul>	<p>In attesa della zonizzazione da parte del comune.</p>

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

<b>Atto Normativo</b>	<b>Sintesi dei Contenuti</b>	<b>Aspetti/Azioni di Conformità riguardanti lo Stabilimento</b>	<b>Scadenze/Tempistica</b>
<b>DPCM 14-11-1997</b> <b>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</b>	Il presente decreto, in attuazione dell'art 3, comma 1, lettera a , della legge 26-11-95 n' 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità della stessa legge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rispetto della Tabella C - valori limiti assoluti di immissione nell'ambiente esterno.</li> <li>▪ In caso di zonizzazione comunale, verificare il rispetto dei valori di emissione e di immissione (sanzione da 1 a 10 Mlit)</li> </ul>	In attesa della zonizzazione da parte del comune.
<b>DPCM 5/12/97</b> Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici	Determina i valori limite dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici. Sono inclusi quali ambienti abitativi gli edifici adibiti ad uffici e assimilabili.	Al momento della costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazione, verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.	
<b>DM 16/3/98</b> Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico	Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art 3 della legge del 26-10-95 n' 447.	Applicazione della metodologia contenuta nel presente decreto	
<b>Piano di zonizzazione acustica comunale</b> <b>Comuni di Agrate e di Caponago</b>	Il Piano definisce la classificazione acustica del territorio. Il sito ricade nelle classi VI, V e IV con relativi limiti diurni e notturni.	Rispetto dei limiti diurni e notturni previsti dai piani di zonizzazione	
<b>Decreto 29 novembre 2000</b> Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore.	Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n' 447.		

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

Atto Normativo	Sintesi dei Contenuti	Aspetti/Azioni di Conformità riguardanti lo Stabilimento	Scadenze/Tempistica
<p><b>Direttiva CEE n' 14 del 8-5-2000</b> Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</p>	<p>Scopo della presente direttiva e' il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative a norme sull'emissione acustica, procedure di valutazione della conformità, marcatura, documentazioni tecniche e rilevazioni dei dati per quanto riguarda l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. La direttiva contribuirà al funzionamento omogeneo del mercato interno, tutelando al contempo la salute e il benessere delle persone.</p>	<p>Controllo da parte dell'ufficio acquisti dei requisiti contenuti nella direttiva</p>	
<p><b>Legge regionale n' 13 del 10-08-2001</b> <b>Norme in materia di inquinamento acustico</b></p>	<p>La presente legge detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n' 447.</p>		
<p><b>DGR 08/03/2002 (n. 7/8313)</b> <b>Norme in materia di inquinamento acustico</b></p>	<p>E' stato approvato il documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di revisione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".</p>	<p>In caso di avviamento di nuovi impianti e infrastrutture adibite attività produttive, seguire la norma</p>	
<p><b>DGR n.7/9776 luglio 2002-</b> "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"</p>	<p>Definisce i criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale</p>	<p>Adeguamento al piano di zonizzazione comunale del comune di Agrate. E prossimamente per Caponago..</p>	
<p><b>Dir CE n. 49 del 2002</b> <b>Relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale</b> <b>Il provvedimento deve essere recepito dall'Italia, entro il 18 luglio 2004.</b></p>	<p>La presente direttiva definisce un approccio comune volto a evitare, prevenire, o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale (escluso rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, dal vicinato e dal rumore relativo al posto di lavoro). Vengono definiti i descrittori acustici ..</p>	<p>Effettuare rilevazioni e monitoraggi in linea col il recepimento della direttiva</p>	

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**


<b>Atto Normativo</b>	<b>Sintesi dei Contenuti</b>	<b>Aspetti/Azioni di Conformità riguardanti lo Stabilimento</b>	<b>Scadenze/Tempistica</b>
<b>Delib. G.R. 13/12/2002 n. 7/11582 Norma in materia di inquinamento acustico</b>	La delibera recepisce la legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e la legge regionale del 10/08/2001 n. 13, "Norme in materia di inquinamento acustico" Viene inoltre approvato il documento "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune"	Conoscenza della delibera regionale	
<b>Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2003 n' 880.</b>	Il Consiglio di stato per la prima volta si pronuncia sulla definizione " a ciclo produttivo continuo " ai fini dell'applicazione della normativa sull'inquinamento acustico esterno, stabilendo che, per rientrare in questa particolare tipologia di impianti, e' sufficiente la presenza di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 11 dicembre 1996.	Il sito rientra nella tipologia di impianti a ciclo produttivo continuo. La sentenza afferma che il valore limite differenziale non può trovare applicazione, tanto nell'ipotesi in cui il Comune non abbia provveduto alla zonizzazione acustica, quanto nei confronti dei richiamati impianti a ciclo produttivo continuo.	
<b>D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione all'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge n. 447/95</b>	La norma ha per oggetto la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore generato dalle infrastrutture stradali, quali autostrade , strade extraurbane, strade urbane e strade locali. Vengono indicati i limiti di immissione delle infrastrutture stradali sia esistenti, che in fase di realizzazione.	Verificare i limiti relativi al contesto autostrada – ST, tenendo in considerazione anche all'ampliamento della sede autostradale (quarta corsia).	

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

<b>Atto Normativo</b>	<b>Sintesi dei Contenuti</b>	<b>Aspetti/Azioni di Conformità riguardanti lo Stabilimento</b>	<b>Scadenze/Tempistica</b>
<p>DLgs 194 del 19-10-05</p> <p><b>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale</b></p>	<p>Decreto finalizzato a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale inteso come suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno, prodotti dalle attività umane compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto (veicoli-treni-aerei) e proveniente da siti di attività industriali. Definiti i criteri per le mappature acustiche strategiche, i piani d'azione per evitare/ridurre il rumore ambientale. Introdotti nuovi descrittori acustici.</p>	<p>Impostare le misure di rumorosità secondo quanto previsto dalla normativa.</p>	

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

**FLOW CHART GESTIONE RIFIUTI**



## TERMINI E DEFINIZIONI

### DALLA UNI EN ISO 14001:2004

**3.1 auditor:** Persona che ha la competenza per effettuare un audit.

**3.2 miglioramento continuo:** Processo ricorrente di accrescimento del **sistema di gestione ambientale** (3.8) per ottenere miglioramenti della **prestazione ambientale** (3.10) complessiva coerentemente con la **politica ambientale** (3.11) dell'**organizzazione** (3.16).

Nota Il processo non deve necessariamente essere applicato simultaneamente a tutte le aree di attività.

**3.3 azione correttiva:** Azione tesa ad eliminare la causa di una **non conformità** (3.15) rilevata.

**3.5 ambiente:** Contesto nel quale un'**organizzazione** (3.16) opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.

Nota In questo caso, il contesto si estende dall'interno di un'**organizzazione** (3.16) al sistema globale.

**3.6 aspetto ambientale:** Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'**organizzazione** (3.16) che può interagire con l'**ambiente** (3.5).

Nota Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha, o può avere, un **impatto ambientale** (3.7) significativo.

**3.7 impatto ambientale:** Qualunque modificazione dell'**ambiente** (3.5), negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli **aspetti ambientali** (3.6) di un'**organizzazione** (3.16).

**3.8 sistema di gestione ambientale (SGA):** Parte del sistema di gestione di un'**organizzazione** (3.16) utilizzata per sviluppare ed attuare la propria **politica ambientale** (3.11) e gestire i propri **aspetti ambientali** (3.6).

Nota 1 Un sistema di gestione è un insieme di elementi correlati utilizzato per stabilire la politica e gli obiettivi e per conseguire tali obiettivi.

Nota 2 Un sistema di gestione comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le **procedure** (3.19), i processi e le risorse.

**3.9 obiettivo ambientale:** Fine ultimo ambientale complessivo, coerente con la **politica ambientale** (3.11), che un'**organizzazione** (3.16) decide di perseguire.

**3.10 prestazione ambientale:** Risultati misurabili della gestione dei propri **aspetti ambientali** (3.6) da parte di un'**organizzazione** (3.16).

Nota Nel contesto dei **sistemi di gestione ambientale** (3.8), i risultati possono essere misurati rispetto alla **politica ambientale** (3.11), agli **obiettivi ambientali** (3.9), ai **traguardi ambientali** (3.12) e agli altri requisiti di prestazione ambientale dell'**organizzazione** (3.16).

**3.11 politica ambientale:** Intenzioni e direttive complessive di un'**organizzazione** (3.16) relative alla propria **prestazione ambientale** (3.10) come espresso formalmente dall'alta direzione.

Nota La politica ambientale fornisce uno quadro di riferimento per condurre le attività e per definire gli **obiettivi ambientali** (3.9) e i **traguardi ambientali** (3.12).

**3.12 traguardo ambientale:** Requisito di prestazione dettagliato, applicabile all'intera **organizzazione** (3.16) o ad una sua parte, derivante dagli **obiettivi ambientali** (3.9) e che bisogna fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.

**3.13 parte interessata:** Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla **prestazione ambientale** (3.10) di un'**organizzazione** (3.16).

**3.14 audit interno:** Processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere le evidenze di audit e valutarle in maniera oggettiva, per determinare in che misura i criteri di audit del sistema di gestione ambientale stabiliti dall'**organizzazione** (3.16) siano rispettati.

Nota In molti casi, particolarmente in organizzazioni più piccole, l'indipendenza può essere dimostrata attraverso la libertà da ogni responsabilità per l'attività oggetto dell'audit.

**3.15 non conformità:** Mancato soddisfacimento di un requisito.

[ISO 9000:2000, 3.6.2]

**3.16 organizzazione:** Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Nota Nelle organizzazioni costituite da più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come un'organizzazione.

**3.17 azione preventiva:** Azione tesa ad eliminare la causa di una **non conformità** (3.15) potenziale.

**3.18 prevenzione dell'inquinamento:** Utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere sotto controllo (separatamente o in combinazione) la generazione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli **impatti ambientali** (3.7) negativi.

Nota La prevenzione dell'inquinamento può comprendere la riduzione o l'eliminazione alla fonte, modifiche di processo, prodotto o servizio, l'uso efficiente delle risorse, la sostituzione di materiali o fonti di energia, il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, la bonifica e il trattamento.

**3.19 procedura:** Modo specificato per svolgere un'attività o un processo.

Nota 1 Le procedure possono essere documentate o meno.

**Dal Dlgs 18 febbraio 2005 n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento– IPPC)**

#### **Articolo 2 Definizioni**

o) "**migliori tecniche disponibili**", la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. In particolare si intende per:

**LINEA GUIDA SULLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO I REQUISITI  
UNI EN ISO 14001:2004**

- 1) "**tecniche**", sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) "**disponibili**", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- 3) "**migliori**", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

## BIBLIOGRAFIA

1. UNI EN ISO 14001:1996 **Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso** (sostituita dalla nuova edizione 2004)
2. UNI EN ISO 14001:2004 **Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso**
3. UNI EN ISO 19011:2003 **Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale + Corrigenda 2004&2005**
4. Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione EMAS Italia, **PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI**
5. Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione EMAS Italia, **PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MARZO 2001**
6. OHSAS 18001:2007 **Occupational health and safety management systems - Specification**
7. EA-7/04:2007 rev. 01 **Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 certification**
8. ISO/IEC GUIDE66:1999 **General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of environmental management systems** (Valida fino al 2008-09-15)
9. IAF GD6:2006 **Guidelines on the accreditation of Certification Bodies for Environmental Management Systems (**
10. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 **Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione** (in vigore sostituirà ISO/IEC Guide 66 dal 2008-09-15)
11. SINCERT, RT – 09 **Prescrizioni integrative per l'accREDITAMENTO delle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (SGA)**
12. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
13. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
14. Bollettino Ufficiale della Regione
15. "La legge" -ed. IPSOA
16. Quotidiano Il Sole 24 ore
17. Bollettini Federgasacqua - Confservizi e altri similari
18. Bollettino Legislazione Tecnica
19. Tuttonormel
20. Normativa Tecnica
21. Ambiente e Sicurezza Il Sole 24 ore
22. Staffetta Quotidiana - Petrolio Gas Elettricità e altre fonti di energia

## ENTI&SITI

1. SINCERT Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – <http://www.sincert.it/>
2. EA European co-operation for Accreditation - <http://www.european-accreditation.org/>
3. IAF International Accreditation Forum - <http://www.iaf.nu/>
4. IEC International Electrotechnical Commission - <http://www.iec.ch/>
5. ISO International Organization for Standardization - <http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage>
6. UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione - <http://www.uni.com/it/>
7. UNIONE EUROPEA - <http://europa.eu.int/>
8. Comitato Ecolabel Ecoaudit - <http://www.apat.gov.it/>
9. Normativa nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp> + elenco indici che mi invia [Biblioteca Tecnica](#)
10. Normativa Comunitaria: [www.europa.eu.int/eur-lex](http://www.europa.eu.int/eur-lex)
11. Normativa e linee guida: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)
12. [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)
13. [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it)
14. [www.tuttoambiente.it](http://www.tuttoambiente.it)
15. [www.gec.it](http://www.gec.it)
16. [www.assolombarda.mi.it/](http://www.assolombarda.mi.it/)